



000236

CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno tredici del mese di settembre dell'anno duemilatredici nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, che, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente Dr.ssa Gabriella Esposito, e la presenza del Sindaco Dr. Stefano Lubrano, dei Consiglieri Signori:

n° 39
del 13.09.2013

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI
TARES - APPROVAZIONE -

P	ACCARDO ROSA	P	MARTINELLI GIANNI
P	BAMONTI ALBERTO	P	MELIS MARIANO ANDREA
P	BERNARDI PIERBRUNO	A	MORO GIAMPIETRO
P	CACCIOTTO RAIMONDO	P	PAIS MICHELE
P	CALVIA FRANCO	A	POLO LEONARDO
A	DAGA ENRICO	P	SCALA GAVINO
P	DI NOLFO VALDO	A	SERRA GIOVANNI RENATO
P	DISTEFANO GIORGIA	P	SERRA MARIA GRAZIELLA
P	ESPOSITO GABRIELLA	P	TANCHIS GAVINO
A	GIORICO MAURO	A	TEDDE MARCO
P	LAMPIS NATACHA	P	TEDDE MATTEO
P	LUBRANO STEFANO	P	ZANETTI ALBERTO
P	MARINARO FRANCESCO	19	Presenti al momento del voto

n° _____

Publicata all'Albo
Pretorio On line del
Comune per gg. 15 dal

23.09.2013

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato, nei termini di voto indicati, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01.01.2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione nel comune di Alghero la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24.12.2012, n. 228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, conversione in legge, con modificazioni con la L. 6 giugno 2013 n. 64, art. 10, comma 4-quater, lettera b), di modifica del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che ha differito ulteriormente al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,



percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è comunicata l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dei tributi locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO CHE, nello specifico, con il regolamento in argomento si è inteso disciplinare le ipotesi previste ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'art. 14, d.l. 201/2011, ossia:

- ai sensi del citato comma 15, le riduzioni tariffarie nella misura del 30% del tributo previste agli articoli 21 e 22 del regolamento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante ultrasessantenne residente nel Comune, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro, previa apposita dichiarazione;
- b) abitazioni condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, o se condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

- ai sensi del citato comma 16, le riduzioni tariffarie determinano, per quanto previsto all'articolo 24 del regolamento, che il tributo sia dovuto in misura pari al 40% nel caso di:

- e) utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, per le utenze domestiche con superficie imponibile non superiore a 1000 mq e per le utenze non



domestiche che non siano tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali;

- ai sensi del citato comma 17, per quanto previsto all'articolo 21 comma 4 del regolamento, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, mediante riduzione della tariffa per il primo anno del 5% e per gli anni successivi del 10%, nel caso di:

f) avvio del compostaggio dei propri scarti organici vegetali ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, e previa partecipazione ad apposito corso formativo, al conseguimento di idonea attestazione, da allegare alla dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, unitamente alla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o compostiera;

- ai sensi del citato comma 17, per quanto disposto all'articolo 23 del regolamento, è prevista un coefficiente di riduzione non superiore al 10% della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, nel caso in cui:

g) "il produttore dichiara di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione, quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari; l'attestazione dovrà essere rilasciata da impresa diversa dal Gestore del servizio pubblico, regolarmente abilitata all'effettuazione delle operazioni di recupero di cui alla Parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, e sarà oggetto di valutazione tecnica da parte degli Uffici Comunali competenti. Per «recupero» si intende, ai fini del presente articolo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10 % della tariffa dovuta dall'utenza, è ottenuta in base al rapporto tra il quantitativo specifico di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, purché tale rapporto rappresenti almeno il 50% della produzione annua. Ove non sia possibile specificare il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti ovvero non venga dichiarato, lo stesso, così come indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, è ottenuto dal prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente."

RILEVATO che le esenzioni, riduzioni e/o contribuzioni cui all'articolo 25, previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del comma 22 del D.L. 201/2011, con detto regolamento sono determinati:

- all'allegato A, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo la classificazione delle utenze non domestiche prevista nelle tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. 158/1999 per comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti, classificazione integrata al punto 31 dell'Allegato A con ulteriore categoria necessaria a distinguere la categoria delle "fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, spettacoli circensi e simili" data la specifica potenzialità di produzione di rifiuti;
- agli articoli succitati 21, 22, 23, 24, 25 e 26, la disciplina delle riduzioni tariffarie;




- all'articolo 8, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- agli articoli 29 e 30 modalità e termini di presentazione della dichiarazione;
- agli articoli 34 e 42 modalità e scadenze di versamento del tributo ;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare ;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'allegato resoconto di seduta;

Con voti favorevoli 13, contrari 2 (Martinelli, Pais); astenuti 3 (Bamonti, Marinaro, Zanetti);

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2013, **COME EMENDATO**;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare annualmente, ai sensi del comma 23 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, con specifica deliberazione, le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e da approvarsi preventivamente dal soggetto competente;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Francesca Valentina Caria)

000241

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
(Dott. Antonino Puledda)



Il Presidente
(Dott.ssa Gabriella Esposito)



Seduta del Consiglio Comunale del 13 Settembre 2013

Oggetto: Punto 11) all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES. Approvazione". Resoconto sintetico della trattazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dr.ssa **Gabriella Esposito**, dispone per la discussione del Punto 11) dell'Ordine del giorno, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES. Approvazione"; invita l'Assessore proponente la deliberazione a procedere con l'illustrazione del documento.

Marco Tedde chiede di intervenire sull'O.d.L. per comunicare che risultano assenti, sia il Dirigente del Settore che i componenti del Collegio dei Revisori; c'è necessità della presenza dei tecnici affinché ci supportino; noi facciamo i politici, se c'è però necessità di tali figure, chiediamo che siano presenti per dare chiarimenti e supporto tecnico ai consiglieri;

Matteo Tedde per condividere la segnalazione del cons. Marco Tedde; è necessario che almeno un componente del Collegio sia sempre presente in aula; io stesso lo pretendevo dall'allora Sindaco Tedde, chiedevo sempre che queste figure fossero presenti in aula;

Presidente del Consiglio, **Gabriella Esposito**, per comunicare che l'O.d.G. viene trasmesso anche ai Dirigenti e al Collegio dei Revisori; sarà necessario che, d'ora in avanti, siano presenti; per il prosieguo della trattazione dell'argomento, concede nuovamente la parola all'Assessore alle Finanze;

L'Assessore alle Finanze, dr.ssa **Paola Scanu**, interviene per comunicare che il Dirigente del Servizio Finanziario risulta assente giustificato, perché impegnata in una selezione di concorso; il Collegio è anch'esso a conoscenza della convocazione del Consiglio comunale, auspica che in futuro sia presente; procede quindi ad illustrare la proposta; l'argomento è stato discusso in diverse sedute di Commissione; i soggetti interessati al nuovo tributo, deciso dallo Stato non dal Comune, sono gli stessi soggetti che erano interessati dalla Tarsu; parla delle riduzioni e agevolazioni tariffarie, in particolare illustra gli artt. 21, avente ad oggetto riduzione per le utenze domestiche, il 22 avente ad oggetto riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive, il 23 avente ad oggetto riduzione per il recupero ed il 24 avente ad oggetto riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio; ricorda come l'amministrazione comunale abbia cercato di venire incontro alle esigenze degli utenti e come per tale finalità abbia suddiviso il pagamento del tributo spalmandolo in sei rate, numero molto elevato rispetto a quanto fatto da altri comuni, dal momento che è un'imposizione pesante; comunica che è stato previsto un breve emendamento che non incide sul tributo, ma afferisce solamente sul termine di pagamento; trattasi di un breve emendamento proposto dal Presidente della Commissione Finanze, Gavino Tanchis, che in seguito lo illustrerà;

Per la successiva discussione generale il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, concede la parola ai seguenti Consiglieri comunali:

Michele Pais per chiedere, all'Assessore Scanu, chiarimenti sull'art. 21, comma 1, lett. b): riguarda la riduzione delle utenze domestiche: riduzione del 30% che, così come prevista, dovrebbe spettare, dal tenore letterale del comma, a chiunque abbia la residenza o la dimora all'estero, anche non emigrato, per più di sei mesi all'anno; un cittadino estero che abita in stato estero, vi ha la residenza e vi vive per la gran parte dell'anno, ha anch'egli diritto alla riduzione?; propone di prevedere la riduzione solo per coloro che sono regolarmente iscritti all'AIRE, in modo che agli emigrati si dia

un riconoscimento perché mantengono un collegamento con la propria città; l'altro quesito riguarda quanto previsto dall'art. 24, comma 1°; sparisce il concetto di agro e si applica quello della distanza (nel testo normativo pur senza indicare quale essa sia); nello stesso si parla infatti di una riduzione del tributo al 40%, per distanza superiore ai 500 metri dal più vicino centro di raccolta; propone di ridurre la distanza a 250 metri; da ultimo pone il quesito circa quanto riguarda le riduzioni di cui all'art. 23, nello stesso viene prevista una riduzione per l'imprenditore che conferisce rifiuti speciali ad aziende all'uopo specializzate e quindi viene prevista la riduzione o detrazione perché l'imprenditore ha già pagato per lo smaltimento dei rifiuti speciali?;

Alberto Zanetti per chiedere precisazioni sull'art. 15, occupanti le utenze domestiche;

Gianni Martinelli per chiedere al Presidente della Commissione Finanze di relazionare sull'emendamento presentato e condiviso in Commissione; poi per fare due piccole segnalazioni: a dicembre – comunica - ci è stato detto che nel 2014 scompare tutto e arriva questa nuova imposta, la service tax; si sofferma sul compostaggio: all'art. 21 diamo premialità a chi effettua il compostaggio, però bisogna, come previsto dal Regolamento, fare appositi corsi, che saranno tenuti dall'Amministrazione e che avranno un costo per l'amministrazione stessa; propone di fare una riflessione sull'argomento;

Ass. **Paola Scanu** per rispondere a quanto evidenziato dal cons. Pais; comunica che tali osservazioni sono state discusse in Commissione; sono state discusse anche con il dirigente di riferimento; chiarisce poi, al cons. Martinelli, sull'attività di compostaggio; comunica che ci si impegnerà, si organizzeranno i relativi corsi

Pierbruno Bernardi per parlare dell'art. 21, lett. b) trova giusto che si tassare di meno chi abita ad Alghero per brevi periodi;

Gavino Tanchis per illustrare all'aula i tre emendamenti, il primo all'art. 15, comma 2°, il secondo all'art. 25, comma 2°, entrambi modificati con il contributo dell'opposizione (gli emendamenti sono allegati al presente atto) e recanti il parere favorevole del dirigente e del Collegio di revisione; il terzo emendamento, verbale, prevede di modificare l'art. 42, nella parte in cui attualmente prevede "ultima rata", modificandolo in "seconda rata";

Ass. **Paola Scanu** per una precisazione al cons. Pais e confermare che un tetto sulla distanza non è previsto; i tecnici hanno confermato che i 500 metri previsti dal Regolamento vanno bene, c'è un censimento del posizionamento dei cassonetti, contezza del loro posizionamento in città;

Michele Pais per comunicare che c'è il rischio di applicare, alle case in agro, la tariffa in misura intera; questo sarebbe assolutamente ingiusto, esse hanno una metratura importante, applicando le tariffe cittadine viene fuori una tassa improponibile; sono queste in gran parte abitazioni di agricoltori, hanno caratteristiche diverse dalle abitazioni cittadine; si rischia di far pagare tributi mostruosi; dobbiamo essere sicuri di questi 500 metri!; in città i cassonetti molto vicini ad abitazioni, i 500 metri in agro sembrano veramente tanti, potrebbero sorgere problemi tra gli abitanti dell'agro; chiede poi di avere contezza della norma, richiamata dal cons. Tanchis, che precisa la modifica intervenuta, dovrebbe essere il D.L. 102/2013, che avrebbe modificato il comma 19 del D.L. del 2001, che consentiva di rimodulare la tariffa con riduzioni ed esenzioni prevedendo che la parte scoperta da contribuzione dei cittadini fosse con copertura di fondi a carico del bilancio comunale; chiede: qual è la norma precisa che modifica il comma 19 del vecchio decreto che permetteva di rimodulare la tariffa?;

Ass. **Paola Scanu** per comunicare che effettivamente l'articolo 14, comma 19 del D.L. 2001, è stato abrogato; si sono previste agevolazioni per coloro che sono in particolari situazioni di non poter pagare la tassa, che sia accertata dai Servizi sociali; sull'agro comunica: particolare attenzione l'amministrazione comunale ha avuto per l'agro, con una riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo, coloro che utilizzano quei fabbricati per abitarlo e non per farci le vacanze; in più avranno una riduzione del 60% della tariffa per il disagio da distanza dei cassonetti; tra l'altro si è ascoltato gli abitanti dell'agro sul compostaggio, con relative riduzioni in materia per coloro che lo effettueranno; il legislatore fissa però – conclude - paletti ben precisi in materia;

Natacha Lampis: in Commissione si era chiesto se fosse possibile fare interventi, dare agevolazione per contribuenti che hanno previsto, nel condominio, uno spazio comune per fare la raccolta differenziata; la riflessione era di provare ad agevolare interventi a lungo termine, culturali, andando a stimolare chi predispone aree condominiali per fare la raccolta differenziata, così premiando chi la propone e la fa;

Ass. **Paola Scanu** per rispondere che quello richiamato; è un intervento da prendersi in considerazione nel medio e lungo periodo, manca ancora – comunica - la sensibilità in materia; nessun emendamento in tal senso è stato predisposto, anche se ne terremo conto per definire una tariffa diversa che potrà essere prevista nel 2014 sempre che la nuova tassa lo permetta;

Michele Pais per comunicare che si va ad approvare un Regolamento che incide pesantemente sui cittadini, l'assessore faceva notare che in agro era prevista riduzione del 30% per edifici rurali adibite ad abitazioni, questa percentuale sarà però erosa – comunica - dall'aumento del tributo che sarà superiore al 30% previsto come riduzione, il tributo in agro – ritiene - sarà insopportabile; la Tares è un tributo che parametrizza il suo costo in base anche al numero componenti persone che abitano un appartamento; più sono numerose più il tributo aumenta, chi più produce più deve pagare; fa una considerazione sociale, il nostro è un paese a bassa natalità, chi ha due figli è un eroe, chi di più addirittura un martire; sono situazioni sociali che chi amministra deve considerare, anche perché la nostra Costituzione prevede che si paghi in relazione alla propria capacità contributiva, chi ha più figli ha di conseguenza capacità contributiva inferiore sicuramente a chi non ha figli a carico; nel precedente Regolamento Tarsu – ricorda - era prevista non una riduzione, ma un riconoscimento alla famiglia, era previsto che le famiglie numerose avessero una riduzione in percentuale rispetto alla tariffa ordinaria; una previsione del genere in termini di principio deve essere mantenuta anche da questo Consiglio Comunale; chiede che sia prevista, con un primo breve emendamento, una riduzione del tributo nella misura del 20% in caso di nuclei familiari composti da cinque componenti e una riduzione del 30% per nuclei composti da sei o più componenti, sempre prevedendo un reddito Isee uguale o inferiore a 20.000 euro, sono redditi – ritiene - assolutamente popolari; l'altro breve emendamento, che è abrogativo, è quello relativo ad una piccola modifica dell'art. 21, comma 1 lett. b): da cassare e lasciare solo da iscritti ai registri dell'AIRE, questo per mantenere le radici algheresi, evitando che chi compra casa ad Alghero e risieda però all'estero, abbia la stessa riduzione dell'emigrato; poi l'ultimo emendamento, modificativo, che attiene alla riduzione della distanza da art. 24, comma 1°, per quanto riguarda le distanze, portandole cioè da 500 metri a 250 metri dal più vicino cassonetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Gabriella Esposito**, dichiara chiusa la discussione generale; dispone quindi per la votazione degli emendamenti;

Il Segretario Generale, dr. **Antonino Puledda**, incaricato dal Presidente, illustra e chiarisce i contenuti degli emendamenti, proposti dai cons. Tanchis e Pais;

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del primo emendamento (presentato dal cons. Pais): afferente ad una piccola modifica dell'art. 21, comma 1 lett. b); consiglieri presenti: 19; votanti: 18 (Esposito non partecipa); favorevoli: 18; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).

L'emendamento, all'unanimità, viene approvato.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del secondo emendamento (presentato dal cons. Tanchis): afferente modifica all'art. 15 comma 2 come in atti; consiglieri presenti: 19; votanti: 18 (Esposito non partecipa); favorevoli: 18; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).

L'emendamento, all'unanimità, viene approvato.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del terzo emendamento (presentato dal cons. Tanchis): afferente modifica all'art. 25 comma 2 come in atti consiglieri presenti: 19; votanti: 16 (Esposito, Pais e Martinelli non partecipano); favorevoli: 16; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).

L'emendamento, all'unanimità, viene approvato.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del quarto emendamento (presentato dal cons. Tanchis): afferente lieve modifica all'art. 42, comma 4, consiglieri presenti: 19; votanti: 16 (Esposito, Pais e Martinelli non partecipano); favorevoli: 16; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).

L'emendamento, all'unanimità, viene approvato.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del quinto emendamento (presentato dal cons. Pais): afferente agevolazioni tariffarie per famiglie numerose consiglieri presenti: 19; votanti: 18 (Esposito non partecipa); favorevoli: 6; contrari: 12 (Accardo, Bernardi, Cacciotto, Calvia, Di Nolfo, Lampis, Lubrano, Melis, Scala, Serra M. Graziella, Tanchis, Tedde Matteo); astenuti: nessuno; assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).

L'emendamento, a maggioranza, viene respinto.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone quindi per la votazione del sesto emendamento (presentato dal cons. Pais): afferente distanza cassonetti in agro: consiglieri presenti: 18; votanti: 17 (Esposito non partecipa); favorevoli: 5; contrari: 11 (Accardo, Cacciotto, Calvia, Di Nolfo, Lampis, Lubrano, Melis, Scala, Serra M. Graziella, Tanchis, Tedde Matteo); astenuti: 1 (Di Stefano); assenti: 7 (Bernardi, Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).


L'emendamento, a maggioranza, viene respinto.

Il Presidente del Consiglio comunale, **Gabriella Esposito**, dispone infine per la votazione della proposta di deliberazione di cui al punto 11) dell'O.d.G. avente ad oggetto: *Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES. Approvazione – come modificata nell'allegato regolamento all'esito delle riferite votazioni sugli emendamenti*; consiglieri presenti: 19; votanti: 18 (Esposito non partecipa) ; favorevoli: 13; contrari: 2 (Martinelli, Pais); astenuti: 3 (Bamonti, Marinaro, Zanetti); assenti: 6 (Daga, Giorico, Moro, Polo, Serra Giovanni Renato, Tedde Marco).


La proposta di deliberazione, a maggioranza, viene approvata.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario Generale
Dr. Antonino Puledda



Il funzionario incaricato della verbalizzazione
Dr. Roberto Obinu



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa Gabriella Esposito





CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

A second handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, below the first signature.

INDICE**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e definizione di rifiuto
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 27. Presupposto della maggiorazione
- Art. 28. Aliquota maggiorazione.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso



TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013 e 2014

Allegati

- all. A: Categorie di utenze non domestiche



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono definiti rifiuti urbani quelli individuati ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene e sanità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 30.10.1964 come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.01.1965, dal Regolamento di gestione dei rifiuti interni ed esterni e dei rifiuti di Imballaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 11.12.1998, dalla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 29.10.1998 di "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche", per quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. In conformità all'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Alghero qualora la superficie degli immobili assoggettabili al tributo insista interamente o prevalentemente nel territorio del proprio Comune. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative), quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.


2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le condizioni formali per la fruizione dell'esclusione e le conseguenze dell'eventuale conferimento abusivo sono disciplinate dai commi 2 e 3 dell'articolo 6.



Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (a titolo esemplificativo: Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 articolo 185, Regolamento CE n. 1774/2002), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione inoltre che, su eventuale richiesta degli uffici, ne sia dimostrato l'avvenuto conferimento in conformità alle normative vigenti.

2. In particolare, non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'apposito Regolamento di assimilazione.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;

b) officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriale, imbarcazioni;

c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;

d) elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie;

e) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;

f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;

g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;

h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie;

j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina;

k) macellerie e pescherie

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER cui all'allegato D parte IV del citato D.L. 152/2006;

b) comunicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, unitamente alla dichiarazione MUD o dichiarazione analoga prevista dalla normativa.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 35 mq per colonnina di erogazione.



TITOLO III – TARIFFE**Art. 10. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo

4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 10% e il 50% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento [- meno] e i costi di recupero e trattamento [+ più] riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata), misura da stabilire nella delibera che fissa le tariffe.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del dovuto producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo dovuto, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o studi universitari, con

domicilio ad oltre 120 km di distanza, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. (Emendamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013);

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una (1) unità fino a ottanta (80) mq di superficie imponibile (comprese le superfici pertinenziali), e di due (2) occupanti oltre gli ottanta (80) mq di superficie imponibile.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (1) unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia consentita la distinzione delle superfici per distinte categorie al fine di applicare tariffe più appropriate, in un massimo di due categorie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita annualmente al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

000259

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, di cui all'articolo 27.

4 

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni**Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) riduzione del 30%: se condotte da un unico occupante ultrasettantenne residente nel Comune, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro, e previa apposita dichiarazione da presentare entro 60 giorni dalla scadenza della prima rata annuale;
- b) riduzione del 30%: se condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, se condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.); (Emendamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013);
- c) riduzione del 30%: per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il venir meno delle condizioni per la fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo devono essere dichiarate con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

4. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici vegetali ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della tariffa per il primo anno del 5% e per gli anni successivi del 10%. Tale riduzione è subordinata, previa partecipazione ad apposito corso formativo, al conseguimento di idonea attestazione, da allegare alla dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, unitamente alla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o compostiera. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione agli uffici competenti secondo i termini di cui all'articolo 30. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, per mezzo del personale addetto, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, o di impossibilità di verificare tali condizioni, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni e interessi.

5. Per l'anno 2013, le riduzioni di cui al presente articolo possono essere richieste entro la data prevista per il pagamento dell'ultima rata, di cui all'articolo 42.

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 21.



Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dichiara di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione.
2. L'attestazione di cui al punto precedente dovrà essere rilasciata da impresa diversa dal Gestore del servizio pubblico, regolarmente abilitata all'effettuazione delle operazioni di recupero di cui alla Parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, e sarà oggetto di valutazione tecnica da parte degli Uffici Comunali competenti.
3. Per «recupero» si intende, ai fini del presente articolo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10 % della tariffa dovuta dall'utenza, è ottenuta in base al rapporto tra il quantitativo specifico di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, purché tale rapporto rappresenti almeno il 50% della produzione annua. Ove non sia possibile specificare il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti ovvero non venga dichiarato, lo stesso, così come indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, è ottenuto dal prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante specifica modulistica messa a disposizione dagli uffici competenti, ed allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, o in subordine mediante rimborso, qualora il richiedente non sia più soggetto passivo.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 1000 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



Art. 25. Agevolazione per contributo sociale.

1. Per le utenze domestiche condotte da residenti nel Comune, l'Amministrazione comunale stabilisce fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere un contributo da parte Comune stesso. Tali contribuzioni sono concesse previa istruttoria presso i Servizi Sociali dell'ente.

2. Le contribuzioni di cui al comma precedente sono stabilite in misura non superiore all'1% delle somme previste in riscossione. (Emendamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013);

**Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27. Presupposto della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 28. Aliquota della maggiorazione.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
3. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera C del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, a mezzo modello di pagamento F24, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011.
4. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera F del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, la maggiorazione standard non può essere aumentata.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del bimestre successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli di dichiarazione messi a disposizione dagli uffici.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro l'ultimo giorno del bimestre successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo dichiarativo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria o di inizio della detenzione o occupazione dei locali, di variazione o cessazione degli stessi locali, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, e il numero dei componenti occupanti l'immobile;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o del concessionario della gestione del tributo, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di

spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. All'atto della presentazione della dichiarazione, l'ufficio rilascia al contribuente ricevuta o copia della dichiarazione presentata; nel caso di spedizione la dichiarazione si considera presentata nel giorno di spedizione indicato nel timbro postale.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa, con le modalità previste al Regolamento delle Entrate, il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006, l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Comune o dal soggetto cui è affidata la gestione del tributo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione o dilazione del versamento secondo le modalità previste agli articoli 31 bis e successivi del

Regolamento delle Entrate, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.2013.


4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471/1999 e 472/1999, la disciplina generale ai tributi locali di cui all'articolo 1, commi 161 e successivi, della legge 296/2006, e le disposizioni al Regolamento delle Entrate, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.2013, per quanto compatibili.
7. È consentito l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni degli articoli 18 e 19 e successivi del Regolamento delle Entrate, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.2013.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote in autoliquidazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni, e comunica ai contribuenti mediante pubblici avvisi le modalità di applicazione e riscossione del tributo, o anche inviando, per posta elettronica o per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di marzo, maggio, agosto e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241., ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale concernente il versamento della TARES, di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.05.2013.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, ai sensi degli articoli 32 e 33, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione di sanzioni, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 35, e in difetto si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.



Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 164 e 165, legge 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.



TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, non si applicano per l'anno 2013 e successivi tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune, o il soggetto eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della TARSU conservano validità anche ai fini dell'entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Le utenze domestiche residenti già dichiarate ai fini della TARSU non sono tenute a dichiarare per l'anno 2013 il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013 e 2014

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione, accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, d.l. 201/2011, come modificato dalla l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 6 (sei) rate mensili con scadenze **31 ottobre 2013, 29 novembre 2013, 20 dicembre 2013, 31 gennaio 2014, 28 febbraio 2014 e 31 marzo 2014** con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 29 novembre 2013.
3. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 4 (quattro) rate, con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2014.
4. Per l'anno 2013, le riduzioni cui al titolo III possono essere richieste entro la data prevista per il pagamento della seconda rata. (Emendamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013).

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, vela, volo, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei e pontili nautici;
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, case di accoglienza
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco
31. Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, spettacoli circensi, e simili



CITTA' DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno diciannove del mese di settembre dell'anno duemilatredici, nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Dr. Giampietro Moro e la presenza del Sindaco Dr. Stefano Lubrano e dei Consiglieri Signori:

P	ACCARDO Rosa
A	BAMONTI Alberto
P	BERNARDI Pierbruno
P	CACCIOTTO Raimondo
P	CALVIA
P	DAGA Enrico B
P	DI NOLFO Valdo
P	DISTEFANO Giorgia
A	ESPOSITO Gabriella
A	GIORICO Mauro
P	LAMPIS Natasha
P	LUBRANO Stefano
P	MARINARO Francesco

MARTINELLI Gianni	P
MELIS Mariano Andrea	P
MORO Giampietro	P
PAIS Michele	P
POLO Leonardo	A
SCALA Gavino	A
SERRA Giovanni Renato	P
SERRA Maria Graziella	P
TANCHIS Gavino	P
TEDDE Marco	A
TEDDE Matteo	P
ZANETTI Alberto	P
Presenti al momento del voto	19

e la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Antonino Puledda ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Finanziario

N. 41

DEL 19.09.2013

OGGETTO:

**TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI - TARES.
APPROVAZIONE
TARIFE.**

N. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per
gg. 15 dal 23.09.2013

Deplu Puledda

te

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~39~~.... del ~~13.09.2013~~ è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;

- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~38~~.. del ~~12.09.2013~~ è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2013, di cui si allega il Prospetto (allegato 1);

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, devono essere definite con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche è prevista una riduzione della tariffa, in riferimento al minore conferimento alla raccolta differenziata di rifiuti umidi ed organici prodotti e compostati dall'utenza;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%;

- ai sensi dell'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con applicazione delle medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti;

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 381, della L. 24.12.2012, n. 228, veniva dapprima differito al 30.06.2013;

- il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, conversione in legge, con modificazioni con la L. 6 giugno 2013 n. 64, art. 10, comma 4-quater, lettera b), di modifica del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha differito ulteriormente al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

- l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono applicati in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, quale espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie (allegato 3);

- che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fissa e parti variabili, è determinata in applicazione dei suddetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd alle rispettive utenze ed alle relative superfici (allegato 4);

Dato atto altresì:

- che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Sassari, fissata nel 5%;

Visti:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe TARES predisposte a cura del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia;
 - il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso al sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente dei Servizi Finanziari,

Visto l'allegato resoconto della seduta;

Con voti favorevoli 14, contrari 5 (Di Stefano, Marinaro, Martinelli, Pais, Zanetti);

D E L I B E R A

1. - di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,99	88,65
2 componenti	1,15	150,16
3 componenti	1,25	178,65
4 componenti	1,33	202,62
5 componenti	1,35	262,32
6 o più componenti	1,30	307,55

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,93	1,31	2,24
2 Cinematografi, teatri	0,70	0,98	1,68
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei, pontili	0,65	0,94	1,59
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi	0,95	1,35	2,30
5 Stabilimenti balneari	0,54	0,78	1,32
6 Autosaloni, esposizioni	0,84	1,20	2,04
7 Alberghi con ristorante	2,09	2,97	5,06
8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere	1,60	2,27	3,87
9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza	1,37	1,93	3,30
10 Ospedali	1,33	1,89	3,22
11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali	1,74	2,46	4,20
12 Banche ed istituti di credito	1,16	1,64	2,80
13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta	1,68	2,37	4,05
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	2,21	3,15	5,36
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende	1,34	1,90	3,24
16 Banche di mercato beni durevoli	2,47	3,50	5,97
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	2,23	3,16	5,39
18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,54	2,18	3,72
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,04	2,88	4,92
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	1,93	3,30
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)	1,35	1,91	3,26
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,62	7,98	13,60
23 Birrerie, hamburgerie, mense	5,25	7,43	12,68
24 Bar, caffè, pasticcerie	5,64	8,00	13,64
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari	3,60	5,11	8,71
26 Plurilicenze alimentari e miste	3,61	5,12	8,73

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,15	10,15	17,30
28 Ipermercati di generi misti	4,02	5,69	9,71
29 Banchi di mercato generi alimentari	12,00	17,03	29,03
30 Discoteche, night club, sale da gioco	3,60	5,11	8,71
31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo	12,30	17,45	29,75

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

2. - di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

3. - di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. - Di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **Voti favorevoli 14, contrari**

2 (Di Stefano; Marinaro).


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Francesca Valentina Caria)




Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
(Dott. Antonino Puledda)



Il Presidente
(Dott. Giampaolo Moro)



Allegato 1: Piano Finanziario 2013 - sintesi

PIANO FINANZIARIO 2013						
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG = CGIND + CGD + CC + CK)		Codice	Descrizione	I.V.A.	Costo Totale I.e.	Costo Totale II.e.
Gestione di gestione RSU Indifferenziati	CGIND	CSL	Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	10%	1.779.538,69	1.957.490,58
		CRT	Costi di raccolta e trasporto R.S.U.	10%	994.159,44	1.093.575,38
		CTS	Costi di trattamento e smaltimento R.S.U.	10%	1.527.272,73	1.680.000,00
		AC	Altri costi	(12% / 21%)	487.457,78	560.949,44
		Sommano				4.788.428,64
Gestione di gestione Raccolta Differenziata	CGD	CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale (al netto del contributo CONA)	10%	2.200.813,88	2.420.895,27
		CTR	Costi di trattamento e riciclo	10%	0,00	0,00
Sommano				2.200.813,88	2.420.895,27	
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG = CGIND + CGD + CC + CK)		Codice	Descrizione	I.V.A.	Costo Totale I.e.	Costo Totale II.e.
Costi Comuni	CC	CARC	Costi amministrativi	21%	498.773,99	603.518,53
		CGG	Costi generali di gestione		128.000,00	128.000,00
		CCD	Costi comuni diversi		422.784,53	422.784,53
		Sommano				1.049.558,52
Costo d'uso Capitale	CK	Amm.	Ammortamenti		0,00	0,00
		Acc.	Accantonamenti		0,00	0,00
		R	Remunerazione del Capitale investito		0,00	0,00
		Sommano				0,00
Totale Componenti di costo della Tariffa - Sommano Costi Operativi di Gestione (CG)**						6.857.111,74
COMPONENTE FISSA DELLA TARIFFA (TF = CSL + CARC + CGG + CGD + AC + CK)		Codice	Importo	I.V.A.	Costo Totale I.e.	Costo Totale II.e.
Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche		CSL		10%	1.779.538,69	
Costi amministrativi		CARC		21%	498.773,99	
Costi generali di gestione		CGG		0%	128.000,00	
Costi comuni diversi		CCD		0%	422.784,53	
Altri costi		AC		0%	487.457,78	
		CK		0%	0,00	
Sommano Componenti Fisse della Tariffa (TF)						3.326.533,19
COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA (TV = CTS + CTR + CRD + CRT)		Codice	Importo	I.V.A.	Costo Totale I.e.	Costo Totale II.e.
Costi di trattamento e smaltimento R.S.U.		CTS		10%	1.527.272,73	
Costi amministrativi		CTR		10%	0,00	
Costi generali di gestione		CRD		10%	2.200.813,88	
Costi comuni diversi		CRT		10%	994.159,44	
Sommano Componenti Variabili della Tariffa (TV)						4.722.246,05

Determinazione della tariffa e costi da coprire:

Ai sensi del punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo avviene computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente (n-1), aggiornati secondo il metodo del *price-cap*, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso;

secondo la seguente formula:

$$T_n = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn$$

dove:

T_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi comuni (CC)

- costi amministrativi (CARC)
- costi generali di gestione (CGG)
- costi comuni diversi (CCD)

Costi d'uso capitale (CK)

- ammortamenti (Amm.)
- accantonamenti (Acc.)
- remunerazione del capitale investito (R)

Allegato 2. Tariffe tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- TARES - 2013

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,99	88,65
2 componenti	1,15	150,16
3 componenti	1,25	178,65
4 componenti	1,33	202,62
5 componenti	1,35	262,32
6 o più componenti	1,30	307,55

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,93	1,31	2,24
2 Cinematografi, teatri	0,70	0,98	1,68
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei, pontili	0,65	0,94	1,59
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi	0,95	1,35	2,30
5 Stabilimenti balneari	0,54	0,78	1,32
6 Autosaloni, esposizioni	0,84	1,20	2,04
7 Alberghi con ristorante	2,09	2,97	5,06
8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere	1,60	2,27	3,87
9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza	1,37	1,93	3,30
10 Ospedali	1,33	1,89	3,22
11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali	1,74	2,46	4,20
12 Banche ed istituti di credito	1,16	1,64	2,80
13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta	1,68	2,37	4,05
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	2,21	3,15	5,36
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende	1,34	1,90	3,24
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,47	3,50	5,97
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	2,23	3,16	5,39
18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,54	2,18	3,72
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,04	2,88	4,92
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	1,93	3,30
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)	1,35	1,91	3,26
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,62	7,98	13,60
23 Birrerie, hamburgerie, mense	5,25	7,43	12,68
24 Bar, caffè, pasticcerie	5,64	8,00	13,64
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari	3,60	5,11	8,71
26 Plurilicenze alimentari e miste	3,61	5,12	8,73
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,15	10,15	17,30
28 Ipermercati di generi misti	4,02	5,69	9,71
29 Banchi di mercato generi alimentari	12,00	17,03	29,03
30 Discoteche, night club, sale da gioco	3,60	5,11	8,71
31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo	12,30	17,45	29,75

Allegato 3

Coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 applicati ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 che

Utenze domestiche	Ka	Kb
1 componente	0,81	0,98
2 componenti	0,94	1,66
3 componenti	1,02	1,98
4 componenti	1,09	2,24
5 componenti	1,10	2,90
6 o più componenti	1,06	3,40

Utenze non domestiche - categorie di attività	Kc	Kd
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,62	5,43
2 Cinematografi, teatri	0,46	4,06
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei, pontili	0,44	3,87
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi	0,64	5,58
5 Stabilimenti balneari	0,36	3,21
6 Autosaloni, esposizioni	0,56	4,94
7 Alberghi con ristorante	1,39	12,27
8 Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere	1,07	9,40
9 Carceri, case di cura e riposo, caserme, case di accoglienza	0,91	7,99
10 Ospedali	0,89	7,80
11 Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali	1,16	10,18
12 Banche ed Istituti di credito	0,77	6,79
13 Cartoleria, libreria, calzature, negozi di abbigliamento, ferramenta	1,12	9,78
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	1,48	13,00
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatella, ombrelli, tappeti, tende	0,89	7,85
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,65	14,48
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	1,48	28,96
18 Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,03	13,07
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	8,99
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	11,90
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)	0,90	7,98
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,74	7,90
23 Birrerie, hamburgerie, mense	3,50	32,96
24 Bar, caffè, pasticcerie	3,76	65,92
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, alimentari	2,40	30,73
26 Plurilicenze alimentari e miste	2,41	33,07
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,76	66,13
28 Ipermercati di generi misti	2,68	21,11
29 Banchi di mercato generi alimentari	8,00	70,40
30 Discoteche, night club, sale da gioco	1,85	41,93
31 Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo	8,19	72,12

Estratto da: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti K_a (per la parte fissa) e K_b (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente K_a è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro K_b è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b). Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale K_c (per la parte fissa) e da intervalli di produzione K_d (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, all. 1, D.P.R. 158/1999).

Ciò premesso, nello specifico, i coefficienti k_c e k_d utilizzati sono stati stabiliti, durante l'analisi dei lavori istruttori, per la quasi totalità delle categorie di attività in misura prossima ai valori massimi cui alle citate tabelle (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, allegato 1, D.P.R. 158/1999), quale valore potenziale di produttività di rifiuti ai fini della determinazione della tariffa-tributo (diffente dalla tariffa-corrispettivo, che sarà applicata solo nei comuni che ne abbiano attivato la misurazione puntuale). Solo per talune residue categorie si è operata una scelta differente nella individuazione dei coefficienti k_c e k_d utilizzati, in misura distante dai valori massimi nel "range" consentito dalle tabelle cui all'allegato 1, D.P.R. 158/1999, poiché il livello di tariffazione-tassazione conseguente pur con detti coefficienti determina una tariffa per mq o valori di tassazione per soggetto non congrui con la reale produttività di rifiuti e con la tassazione cui al precedente regime impositivo TARSU, in parte anche a causa degli effetti normativi e regolamentari non coincidenti tra TARES e TARSU.



Allegato 4

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e variabili

Utenze	%	Costi fissi	Costi var.
Domestiche	60,54	€ 2.217.431,81	€ 3.144.761,57
Non domestiche	39,46	€ 1.445.289,27	€ 2.049.709,08
Totale	100,00	€ 3.662.721,08	€ 5.194.470,65

Ripartizione utenze in banca dati

Banca dati	Utenze domestiche		
	Componenti	Superfici totali mq	Numero utenze
1		674.095	8755
2		616.362	7645
3		354.469	3452
4		265.338	2521
5		47.692	428
6 o più		12.057	107

Banca dati utenze non domestiche		
Categoria	Descrizione	Superfici totali mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32.261
2	Cinematografi e teatri	645
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6.787
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	140.854
5	Stabilimenti balneari	64.614
6	Esposizioni, autosaloni	15.872
7	Alberghi con ristorante	85.469
8	Alberghi senza ristorante	68.294
9	Case di cura e riposo	32.009
10	Ospedale	23.065
11	Uffici, agenzie, studi professionali	78.295
12	Banche ed istituti di credito	5.098
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	59.913
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6.015
15	Negozi particolari quali filatella, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.987
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5.874
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16.490
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15.488
20	Attività industriali con capannoni di produzione	37.598
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.853
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	33.055
23	Mense, birrerie, hamburgerie	323
24	Bar, caffè, pasticceria	22.413
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	29.608
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	180
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5.038
28	Ipermercati di generi misti	3.110
29	Banchi di mercato genere alimentari	46
30	Discoteche, night-club	3.208




Estratto da: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, secondo "criteri razionali".

Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

E' possibile una determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (Qd) oppure all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito appunto per differenza rispetto al dato globale. In formule:

$$Qnd = QT - Qd$$

$$Qd = QT - Qnd$$

Per determinare Qd (e per differenza Qnd) si potrebbe moltiplicare la produzione media pro capite riferita alle utenze domestiche (determinata su base campionaria) per la popolazione presente sul territorio. Si deve peraltro tener presente che: a) i dati di produzione pro capite disponibili sono di regola riferiti all'insieme delle utenze domestiche e non domestiche e quindi non sono utilizzabili allo scopo; e b) che la popolazione servita può essere caratterizzata da un'elevata stagionalità in particolare nei comuni a vocazione turistica.

Il metodo, *qui utilizzato*, consente peraltro di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (1), per ciascuna categoria di utenza. Più problematico appare invece utilizzare, in maniera analoga i coefficienti di produttività Kb relativi alle utenze domestiche, in particolare nei comuni a vocazione turistica o comunque caratterizzati da significative modificazioni nella popolazione presente.

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd (si rinvia in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei coefficienti nei range individuati dal D.P.R. 158/1999 al punto 15) o per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza (2). La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

In formule:

$$Qnd = (\text{sommatoria}) Kd(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Qd = QT - Qnd$$

dove:

Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non

Sulla base delle due quantità QTd e QTnd è quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.

(1) I "pesi" in base ai quali si ripartisce una data quantità non rilevano in valore assoluto, ma solo in valore relativo, cosicché il risultato finale non muta se tutti i pesi sono moltiplicati o divisi per la medesima quantità, come avviene ad es. per i coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche, e Kc per le utenze produttive (per questi ultimi il DPR 158/1999 esplicita infatti che "I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza"). Invece i coefficienti Kd esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione (media ordinaria) per unità di superficie, cosicché il prodotto del coefficiente per la superficie di riferimento indica il quantitativo (nella specie in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella superficie.

(2) I valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta dovranno poi essere impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe

Nello specifico, riepilogando, tale distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze è stata determinata a partire dai costi cui al Piano Finanziario, determinando Qnd (=quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche) applicando i coeff. Kd(ap) (=coefficiente di produttività attribuito ad ogni determinata tipologia di attività) moltiplicati per la Stot(ap) (=superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività) al fine di determinare a partire da QT (= quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non) sia la Qnd (= quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche) che per differenza con QT, l'ammontare di Qd (= quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche). A ciò è applicato l'indice di correzione della potenziale produttività di rifiuti a carico delle Utenze Non Domestiche rispetto alle Utenze Domestiche motivato dai criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, attualmente vigenti ai sensi delle delibere a riguardo adottate dall'ente negli anni precedenti, ed unitamente in relazione ai servizi erogati. Tale indice di correzione a carico delle utenze Non Domestiche è stabilito in 1,10 (10 per cento).

DATI GENERALI	
Costi fissi no K n-1	3.662.721,08
CKn	0,00
Costi variab n-1	5.194.470,65
Riduz. Rd Ud €	0,00
Contributo sociale €	88.571,92
Totale RSU kg	23.613.028,00
Indice correzione UND	1,10

DISTRIBUZIONE DATI				
Utenze	RIFIUTI		COSTI	
	kg	%	Costi fissi	Costi var.
Ud	14.295.459,13	60,54	€ 2.254.059,03	€ 3.196.706,27
Und	9.317.568,87	39,46	€ 1.445.289,27	€ 2.049.709,08
Totale	23.613.028,00	100,00	€ 3.699.348,29	€ 5.246.415,36

Seduta del Consiglio Comunale del 19 Settembre 2013

Oggetto: Punto 1) all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES. Approvazione tariffe". Resoconto sintetico della trattazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dr.ssa **Gabriella Esposito**, dispone per la discussione del Punto 1) dell'Ordine del giorno, avente ad oggetto: "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES. Approvazione tariffe*"; comunica che l'illustrazione della deliberazione è già avvenuta nel corso della parte finale dell'ultima seduta del Consiglio comunale tenutasi in data 17.09.2013; l'Ass. Paola Scanu – ricorda – aveva in quella seduta provveduto a illustrare il contenuto della deliberazione, si era chiesto però, da parte della minoranza, di chiudere, data l'ora tarda, la seduta e di rinviare la discussione generale ad altra seduta consiliare da convocarsi in via d'urgenza;

Uditi gli interventi dei Sigg. Consiglieri, come risultanti dalla registrazione digitale disponibile in atti, qui riportati in sintesi:

Alberto Zanetti ha delle perplessità che vorrebbe fossero chiarite dall'Assessore; afferma che ci sono anomalie nelle tariffe; perché banche e istituti di credito pagano così poco rispetto ad altre attività?; con che criterio si è arrivati alla tabella di cui alla deliberazione?; non c'è stata alcuna sensibilità politica (o traccia umana) nella redazione della deliberazione o la stessa è stata applicata in maniera asettica?;

Ass. **Paola Scanu** per rispondere al cons. Zanetti; comunica che vi sono dei calcoli oggettivi per definire le tariffe; la normativa prevede che si paghi il tributo in proporzione a quanto si produce; comunica che prima di adottare il provvedimento ci sono stati incontri con le associazioni di categoria, le quali hanno anche dato suggerimenti che poi sono stati applicati; il legislatore – comunica – indica precisi parametri; la norma definisce quali sono le categorie che hanno maggiore propensione al rifiuto; si è ritenuto che banche producessero meno rifiuti rispetto ad altre categorie; la Tares avrà un impatto maggiore sulle superfici scoperte; applichiamo – ricorda – una normativa a carattere nazionale; però rispetto a quelle approvate da altri comuni, come Sassari, le nostre tariffe sono sicuramente inferiori;

Sindaco **Stefano Lubrano** per comunicare al cons. Zanetti che l'Amministrazione ha attivato un percorso di ascolto e condivisione con tutto il tessuto economico della città; non è un risultato freddo, ma si è intervenuti dove era possibile intervenire; ricorda che si è anche proceduto ad una maggiore rateizzazione, prevedendo ben sei rate; la sensibilità umana – sostiene – c'è, purtroppo è il legislatore che impone con proprie norme la base di calcolo delle tariffe;

Gavino Scala per affermare che condivide quanto segnalato dal cons. Zanetti; in Consiglio Comunale quando si parla di tariffe si fa riferimento a leggi, a decreti, ecc..; io però – afferma – dico che c'è un disagio sociale della città, abbiamo diecimila disoccupati, non è possibile – sostiene – che una banca paghi meno di una pizzeria al taglio, che vende poche pizze al giorno; di questo – ribadisce – dobbiamo discutere!; chi può pagare – afferma – non paga, con quale criterio sono state fatte queste tariffe?; ricorda che la legge, in Consiglio Comunale, siamo noi!;

Michele Pais: è una deliberazione pesante anche per il futuro che riporta diverse incongruità; l'errore fondamentale che deriva dal Piano Economico Finanziario; la legge stabilisce che la tariffa deve coprire, al 100%, i costi stabiliti nel PEF; quest'ultimo, per il 2013, non aveva motivazione per essere così redatto; la Tares – comunica - così come la conosciamo oggi, non ci sarà, sappiamo già che il prossimo anno cambierà, approviamo pertanto – sostiene – una delibera con regole già vecchie, benché cogenti per l'anno in corso; perciò – ritiene - le motivazioni di chi mi ha preceduto hanno rilevanza maggiore, tanto è vero che legge sarà prossimamente modificata; inoltre - comunica - siamo andati oltre a quello che la legge prevedeva, ed altri comuni hanno applicato; i nostri costi – afferma - saranno riversati sulle spalle dei cittadini, sono somme importanti che dovranno essere corrisposte; l'Assessore dice che a consultivo, se si sono richiesti più soldi di quanti dovuti, verranno restituiti, ma non ho conoscenza di somme che la pubblica amministrazione abbia mai restituito ai cittadini; si deve chiedere ai cittadini il minimo possibile per poter assolvere ad un obbligo contributivo; spiega che la legge prevede un format che vale in termini di astrattezza e generalità, che non può essere calato tout court nella realtà storica e geografica di una regione; quello che vive il sud è situazione diversa – ricorda - rispetto ai parametri in vigore nella legge degli anni 2000, la situazione economica prevista allora è completamente diversa rispetto a quella presente oggi, nessun economista avrebbe potuto prevederla!; ribadisce: i parametri applicati oggi sono diversi da quelli dell'anno 2000 in cui era stata approvata la legge in questione; il legislatore dava però anche una via di fuga, dice che l'ente può anche derogare ai limiti stabiliti nella normativa del 1999, a condizione di dimostrare la effettiva situazione economica per cui si richiese la deroga; fa degli esempi di come la tariffa, in modo particolare per le utenze domestiche, viene calata nella realtà cittadina: è praticamente – afferma - un coefficiente familiare al contrario!; quelli che ne derivano, in modo particolare per le famiglie numerose, sono numeri devastanti!; passa poi ad esaminare le categorie produttive che, gli dicono alcuni consiglieri di maggioranza, sono state convocate; fa l'esempio delle banche, degli studi professionali e delle farmacie che, con le nuove tariffe, pagano addirittura di meno della gran parte delle altre attività economiche; non c'è quasi altra categoria – conclude - che paghi meno delle banche!; è una delibera – conclude - fatta con i piedi;

Giampietro Moro per sostenere che aumentare le tariffe non è cosa che nessuna amministrazione vorrebbe fare; in Commissione – ricorda - si è spiegato che la tariffa è composta di due parti, una parte fissa ed una variabile; purtroppo – sostiene - alcune leggi ci vengono calate dall'alto, noi dobbiamo solo applicarle!; siamo un comune di oltre 5000 abitanti, posti al sud, che è la parte più martoriata della nazione; non le abbiamo decise noi – ribadisce - queste tariffe; la Tares deve tener conto della produzione effettiva dei rifiuti; le tasse sono istituite per poter meglio erogare i servizi; le banche hanno disponibilità maggiore – afferma - però sicuramente producono anche meno rifiuti di altre attività economiche; lo stesso vale per quanto riguarda le abitazioni, noi non ci siamo inventati dei parametri nuovi; la realtà non è semplice, nessuno – afferma - naviga nell'oro, però dobbiamo dar applicazione a provvedimenti che ci vengono calati dall'alto, ciò non avviene per causa di un assessore folle!;

Franco Calvia per avere chiarimenti sulla tabella delle utenze non domestiche ed in particolare sulla tariffa di cui al punto 7) “alberghi con ristorante” e di cui al punto 8) “alberghi senza ristorante”; perché - chiede - tariffe diverse?

Gavino Scala per affermare che quella posta dal cons. Calvia è una domanda puntuale, importante; a Moro dice i titolari dei banchi del Mercato civico, dove non va quasi più nessuno, è giusto che paghino le tariffe previste nella tabella allegata alla deliberazione?;

Gianni Martinelli per dirsi preoccupato della tenuta dei nostri concittadini ed operatori commerciali; dov'è – si chiede - la sensibilità pubblica?; bisogna venire incontro alle esigenze di chi subirà il tributo, domani quando arriveranno le bollette avremo problemi di sopravvivenza di alcune categorie economiche; i cittadini pagheranno l'aumento, ma quando si andrà a parlare di artigiani temo per la loro tenuta economica; ritiene debbano farsi delle correzioni in corso d'opera;

Francesco Marinaro per affermare che tributo discende da una imposizione statale, ma – afferma - dobbiamo evitare l'impatto negativo sui bilanci delle famiglie e delle imprese; riconosce lo sforzo compiuto dall'Assessore Scanu, però – afferma - ci sono delle incongruenze sulle tariffe, il piano finanziario è stato predisposto con potenzialità sovrastimate, si potevano contrarre alcuni servizi posizionandoli in altre poste di bilancio comunale; sulla tabella: ci sono sbilanciamenti a favore di alcune categorie, è un'altra bastonata ai nostri concittadini, si poteva fare qualcosa di meglio prima di approvare queste tariffe; riflettiamo – chiede - tutti insieme; è necessaria maggiore responsabilità, il provvedimento è da adottarsi nel miglior modo possibile; propone di sospendere la seduta per trovare modifiche condivise da tutti i Consiglieri, al provvedimento;

Serra Graziella per comunicare che ancora una volta ci troviamo a svolgere un'attività per contro dell'Amministrazione centrale; tra l'altro – afferma - sono tariffe che varranno solo quest'anno, nel prossimo anno ci un nuovo tributo; non possiamo però risparmiare sulla pulizia della città; ricorda come la tariffa si componga di due parti: una fissa e l'altra variabile, però – sostiene - c'è poca possibilità di intervenire sulla parte variabile; infatti le casse comunali devono però versare allo Stato la sua quota;

Giorgia di Stefano per affermare: che cosa pensavano gli amministratori quando si predisponavano queste tariffe?; chiede se sia possibile apportare modifiche; chiede di verificare se sia possibile sospendere la seduta, come anche chiesto dal cons. Marinaro, per rivedere e proporre modifiche ad alcune tariffe; il lavoro dell'Assessore – ammette - non è stato semplice, però vogliamo capire se ci sono margini di movimento;

Enrico Daga per sapere se dai verbali delle Commissioni risultino tutte queste eccezioni presentate in aula; l'Assessore – afferma - ha dato ampia dimostrazione che ci sono notevoli vincoli di legge; non può essere – sostiene - un tiro al bersaglio, posto che in aula ci sono le telecamere, chiede di sapere se le stesse eccezioni sono state fatte durante i lavori della Commissione, che altrimenti – comunica – chiederà che vengano fatte entrare le telecamere anche in Commissione; mi farebbe piacere – conclude - che alcune modifiche possano essere accoglibili, però sono state fatte queste proposte anche in Commissione?;

Rosa Accardo per affermare che trattasi di un argomento spinoso, non fa piacere ad alcun amministratore – afferma - far pagare le tasse, sarebbe bello che i finanziamenti arrivassero sempre dallo stato centrale; la soluzione proposta mi sembra adeguata rispetto al criterio della produzione dei rifiuti da parte delle diverse attività, così come pure quelle relative utenze domestiche; rispetto alle famiglie al di sopra dei quattro componenti la proporzionalità – sostiene - parrebbe non esserci; chiede chiarimenti all'Assessore Scanu;

Ass. **Paola Scanu** per ricordare, in risposta alle critiche piovute sul lavoro degli uffici comunali, che gli stessi uffici hanno ben lavorato, sono le stesse persone, ricorda al cons. Pais, che hanno collaborato con il precedente assessore, non si capisce perché il lavoro non dovrebbe essere stato ben fatto, sono orgogliosa di loro, anche il PEF è più o meno quello degli anni scorsi, l'unico aumento è quello derivante dall'adeguamento Istat;

il costo dello spazzamento delle vie e piazze cittadine è più o meno uguale; anche da una semplice lettura delle tariffe parrebbe che il cons. Pais abbia citato solo quelle che hanno avuto aumenti, dimenticando invece quelle che hanno avuto diminuzioni; la nuova tariffa Tares – comunica - non aumenta quelle domestiche rispetto agli anni precedenti; propone di leggere le varie categorie, componente per componente; ricorda che l'attenzione dell'amministrazione comunale c'è stata nei confronti del tessuto imprenditoriale, anche in termini di scadenze; ricorda quali regole si sono applicate per rendere meno pesante l'imposizione tariffaria tra le quali quella del totale pagamento del tributo a carico dei servizi sociali per coloro che versano in stato di disagio; è necessario che la cittadinanza abbia un'informazione corretta, precisa; rispetto alla Tarsu – ricorda - non c'è stato un aumento, ma addirittura spesso una diminuzione delle tariffe applicate; ad agosto ci sono state Commissioni per affrontare quanto disposto dalla copiosa normativa, tanto che abbiamo dovuto attendere prima di portare le proposte in Consiglio; l'amministrazione comunale – comunica - poteva decidere dove diminuire le tariffe e lo ha fatto! per esempio nel caso dell'agro dove si è agevolato chi utilizza la casa strumentalmente all'attività agricola non per farci le vacanze; là dove ci sono difficoltà sociali – ricorda - saranno gli stessi servizi sociali a fare le istruttorie, per far pagare le bollette di chi è in situazione di disagio; non è stato il comune a decidere le tariffe per alcune categorie e la loro onerosità per la propensione a produrre rifiuti; avevamo dei coefficienti tra il massimo ed il minimo e li abbiamo utilizzati, così anche – afferma - nel caso delle banche, abbiamo analizzato i parametri e là dove poteva incidere l'abbiamo fatto!; non abbiamo deciso noi – ribadisce - di colpire alcune categorie; ricorda come in una realtà come la nostra, la gran parte della produzione dei rifiuti derivi dalle utenze domestiche, ma anche in questo caso si può leggere, dal documento in argomento, una diminuzione delle tariffe, tranne quelle due ricordate dal cons. Pais, che ha però voluto segnalare solo quello che a lui interessava; l'Amministrazione comunale ha ridotto la gran parte delle tariffe delle utenze domestiche ed esemplifica alcune situazioni; sugli alberghi con o senza ristorante la tariffa si riduce per quelli senza ristorante mentre per quelli con ristorante viene ritenuto prevalente l'attività di affitto camere (altrimenti si sarebbe dovuta applicare quella sulla ristorazione che è ben più alta); anche qui – ricorda - c'è stata una riduzione; propone di leggere le varie categorie di tariffe, così che si potrà capire che per la gran parte c'è stata una riduzione rispetto alla Tarsu; gli uffici – comunica - sono aperti per qualunque chiarimento e comunica inoltre di essere orgogliosa del lavoro che viene svolto dagli stessi; ricorda come, ad oggi, ci siano stati cinque ricorsi che lamentavano l'illegittimità di alcune delibere adottate dalla Giunta comunale; gli uffici – afferma - hanno dovuto lavorare per rispondere all'Organo di controllo e tutte e cinque le volte, alla luce delle osservazioni dell'Ente, il Comitato ha dato ragione, tutte le deliberazioni erano corrette, legittime; le Commissioni – ricorda - devono lavorare per garantire che, quando gli atti giungono in Consiglio comunale, siano stati esaminati e siano anch'essi corretti; se il lavoro viene fatto bene dagli uffici e dalle Commissioni – sostiene - anche il Consiglio comunale lavora più tranquillo;

Michele Pais per affermare di essere stato accusato di essere poco attento alla normativa; la struttura con la quale ho lavorato per quattro anni – comunica - ha grande capacità, sono dipendenti competenti, che si dedicano completamente al lavoro e non badano all'orario; però – afferma - i funzionari lavorano per far tornare i conti, fanno in modo che tirando la riga essi siano in ordine; ma la presenza dell'Assessore serve per dare un'anima ai provvedimenti, per governare la barca, che altrimenti non si capirebbe la presenza di Assessori e Sindaco, che basterebbero altrimenti la presenza dei funzionari!; la critica non è sui conti ma per le scelte politiche, scelte – ribadisce - che da questa delibera non traspaiono quello che fa più terrore – sostiene - è che si prende la norma nazionale, la si fotocopia e la si appiccica alla nostra situazione; al Consiglio Comunale – ritiene - deve fornire lei i dati concreti, i coefficienti da spiegare ai Consiglieri; i coefficienti su cui si potrebbe intervenire – afferma - sono quelli dell'allegato 3, sulla parte variabile; esemplifica delle situazioni per dimostrare che quello applicato non è il coefficiente minimo previsto;

procede, insieme all'Ass. Scanu a leggere i vari coefficienti, al fine di effettuare un paragone rispetto alla precedente Tarsu; seguono alcuni scambi di vedute tra il cons. Pais e l'Ass. Scanu;

Franco Calvia per ringraziare l'ass. Scanu che – afferma – si è dimostrata molto preparata; comunica, che in seguito alla sua risposta, ha ottenuto i chiarimenti richiesti;

Gianni Martinelli per lamentare che la presenza della minoranza sia quasi un fastidio; comunica che, circa le deliberazioni trasmesse al Comitato di controllo e da questo approvate, saranno trasmesse a loro volta trasmesse alla Corte dei Conti per le opportune verifiche circa lo loro legittimità; poi, per quanto riguarda la Tares, afferma che ci si dimentica che manca, nella tabella allegata al provvedimento, la percentuale di competenza dello stato e tutte le varie addizionali; i cittadini – comunica - sapranno con chiarezza quello che succederà quando a casa arriveranno le bollette, allora si vedrà cosa ciascuno pagherà;

Alberto Zanetti per chiedere una sospensione, accordata alle ore 19,50, per potersi tenere un incontro tra i membri della minoranza.

Si riprende alle ore 20,00 (all'appello effettuato dal Segretario Generale, dr. **Antonino Puledda**, risultano n. 19 Consiglieri comunali presenti – assenti: Bamonti, Giorico, Marinaro, Polo, Scala, Tedde Marco.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Gabriella Esposito**, dichiara chiusa la discussione generale; dispone quindi per le dichiarazioni di voto;

Per esporre le dichiarazioni di voto concede la parola ai seguenti Consiglieri comunali:

Michele Pais per comunicare il voto contrario al provvedimento da parte del P.D.L.;

Tedde Matteo per comunicare il voto favorevole al provvedimento, da parte del P.D.;

Francesco Marinaro per comunicare il voto sfavorevole al provvedimento, da parte dei Riformatori;

Giorgia Di Stefano per comunicare il voto sfavorevole, del Movimento 5 Stelle, al provvedimento;

Valdo Di Nolfo per comunicare il voto favorevole, del Movimento Alguerosa, al provvedimento;

Natacha Lampis per comunicare il suo voto favorevole al provvedimento.

Segue un breve intervento del Sig. Sindaco volto a sottolineare, in particolare, l'importanza e la rilevanza dei contributi costruttivi dei consiglieri comunali per la costruzione delle politiche più favorevoli alla Città; in tale prospettiva stigmatizza la sterilità di atteggiamenti che, lungi dal manifestare gli intenti collaborativi proclamati a parole si traducono, in pratica, in costosi appesantimenti del procedimento, come è avvenuto in occasione dei ricorsi sollevati contro presunte illegittimità di alcune deliberazioni di giunta, poi dichiarate esenti da vizi dai competenti organi; non si tratta di negare il diritto di critica ma si tratta di reclamare lo svolgimento alto di tale diritto e non il suo svilimento a mera polemica politica; ringrazia il Cons. Calvia il quale, dando prova di grande correttezza, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti ha riconosciuto l'utilità e la chiarezza delle repliche dell'Assessore;


Il Vice Presidente del Consiglio comunale, **Giampietro Moro**, dispone quindi per la votazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1) dell'O.d.G. avente ad oggetto: *Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES. Approvazione tariffe*: consiglieri presenti: 19; votanti: 19; favorevoli: 14; contrari: 5 (Di Stefano, Marinaro, Martinelli, Pais, Zanetti); astenuti: nessuno; assenti: 6 (Bamonti, Esposito, Giorico, Polo, Scala, Tedde Marco).

La proposta di deliberazione, a maggioranza, viene approvata.



Il Vice Presidente del Consiglio comunale, **Giampietro Moro**, dispone quindi per la votazione della sua immediata eseguibilità: consiglieri presenti: 16; votanti: 16; favorevoli: 14; contrari: 2 (Di Stefano, Marinaro); astenuti: nessuno; assenti: 9 (Bamonti, Esposito, Giorico, Martinelli, Pais, Polo, Scala, Tedde Marco, Zanetti).

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario Generale
Dr. Antonino Puledda




Il funzionario incaricato della verbalizzazione
Dr. Roberto Obinu

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr.ssa Gabriella Esposito



Il Vice Presidente del Cons. Com.le
Dr. Giampietro Moro






CITTA' DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemilaundici, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale che, sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Marco Tedde**, la presenza degli Assessori:

Sig. BALLARINI Ennio;

Rag. SALARIS Maria Grazia;

Sig. ANGIOI Salvatore;

Dott. PAIS Nunzio;

Dott. PAIS Michele;

Sig. LANGELLA Gianfranco;

Dott. CONOCI Mario;

Dott. ADAMO Antonio S.;

Sig. PIRISI Maurizio;

Dott. CARBONI Francesco;

E la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pierino Arru, ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione del Edilizia Privata -

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 16 del DPR 380/2001 (testo unico in materia edilizia) al comma 6 prevede che ogni 5 anni i comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione, in conformità alle relative disposizioni regionali (vedi tabelle parametriche di cui al D.A 70/U del 1978), in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e generale;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n° 333 del del 17.11.2009 ("Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi alle concessioni edilizie") con la quale venivano applicati i seguenti parametri correttivi agli importi unitari delle urbanizzazioni primarie e secondarie:

parametro 0.50 per le zone B e C

parametro 040 per le zone B e C delle Frazioni e Borgate;

ATTESO CHE la predetta deliberazione stabiliva che l'introduzione dei parametri era

N° 72

Del 11 MAR. 2011

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO
ONERI DI
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA (U1 e U2)
RELATIVI ALLE
CONCESSIONI EDILIZIE

N° _____
Pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune
per gg.15 dal

16 MAR. 2011

te

finalizzata a rendere graduale, nell'arco di un triennio, il sensibile aumento che, rispetto al passato, è stato definito per gli oneri di urbanizzazione con l'atto giuntale n° 130/2009;

VISTO l'o.d.g. del 14.09.2010 approvato dal consiglio comunale nella seduta del 23.11.2010 Delibera n° 61 con il quale il medesimo consiglio impegna il sindaco ad attivare le procedure amministrative di legge affinché si applichi il coefficiente di riduzione che regola l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dello 0.50 a tutte le zone omogenee del comune appartenente alla classe di riferimento, così come regolato dall'art. 6 del D.A Urbanistica n° 70/78;

PRESO ATTO CHE gli uffici hanno rappresentato il fatto che il dare attuazione all'o.d.g. comporta una revoca parziale della deliberazione GM 333/2009 nella parte in cui questa prevede l'aumento degli oneri concessori in maniera graduale nell'arco di un triennio al fine di raggiungere gradualmente gli importi calcolati nella delibera n° 130/2009;

RITENUTO alla luce del permanere della situazione di crisi in cui versa il settore edilizio, di dover procedere alla applicazione dell'o.d.g. approvato dal Consiglio;

Acquisiti i pareri di cui all'Art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

UNANIME DELIBERA

1) di approvare l' allegata tabella B che fa parte integrante del presente provvedimento, relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, con la introduzione dei parametri correttivi indicati nell'o.d.g. del 14.09.2010;

2) di revocare parzialmente la delibera 333/2009 nella parte in cui questa prevede l'aumento degli oneri concessori in maniera graduale al fine di raggiungere, nell'arco di un triennio, gli importi stabiliti nella delibera n° 130/2009;

3) di confermare le tabelle A e C allegate alla delibera 333/2009;

4) di confermare quanto stabilito dalla delibera 333/2009 in merito alla corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione per particolari categorie di opere relative ad interventi con destinazioni non residenziali e per quelli riguardanti le ristrutturazioni di edifici esistenti, le seguenti percentuali da applicare al costo documentato di costruzione derivante da computo metrico estimativo, redatto a firma del progettista delle opere sulla base dei prezzi previsti nel vigente prezzario regionale OO.PP.:

TIPO DI INTEVENTO	% SUL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Nuova costruzione o ampliamento di punti di ristoro ed impianti a carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in zone diverse dalle E (agricole) e per le attività speciali di cui all'art. 3 lettera g) di cui al D.A. 70/U del 1978;	4%
Nuova costruzione o ampliamento di edifici o impianti destinati ad attività turistiche nelle zone F	7%
Nuova costruzione o ampliamento di edifici o impianti destinati ad attività turistiche nelle zone urbane, commerciali e direzionali	4%
Ristrutturazione (senza ampliamento) su immobili esistenti ad uso residenziali soggette al pagamento del costo di costruzione	5%

4) di dare atto che in materia di riscossione si applicano gli articoli 16 del D.P.R. 380/2001 e l'art. 19 della L.R. 23/85.

Con separata votazione ed all'unanimità dei voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del IV Settore
(Ing. Antonio Era)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
(Dr. Alessandro Alciatori)

APPROVATA DALLA GIUNTA

IL SEGRETARIO

IL SINDACO



TABELLA A - Tabella parametrica relativa al tipo e alle caratteristiche dell'intervento.

Tipo d'intervento	Caratteristiche dell'intervento	Coefficiente
Ristrutturazione senza modifica di destinazione d'uso	Senza aumento di volume e di superficie utile di calpestio, convenzionata	0,10
	Idem come sopra ma non convenzionata	0,35
Ampliamento senza modifica di destinazione d'uso	Residenze unifamiliari con ampliamento >20% del volume preesistente, per la quota eccedente il 20% (1)	1,00
	Attività non residenziali, non moleste ed inquinanti e consentite dallo strumento urbanistico vigente, purchè contenuto entro il limite del 30% del volume preesistente.	0,40
Modifica di destinazione d'uso	Da qualsiasi destinazione d'uso a residenziale	Zone A B 0,10 Zona C 0,30 Zone D E F G 1,00
	Da altre destinazioni a destinazioni specifiche di zona (2).	0,10
	Da destinazioni specifiche di zona ad altre destinazioni purchè consentite dalla normativa vigente (2).	1,00
	Nuove costruzioni	Per le attività artigianali di categoria A, commerciali al dettaglio di generi di prima necessità, per attività connesse con l'agricoltura svolte da agricoltori a titolo principale in zone non agricole, per i primi mc. 200. La restante volumetria va computata applicando l'intero coefficiente
	Per tutti gli altri interventi	1,00

(1) Nel caso in cui l'ampliamento, pur contenuto entro il limite del 20%, sia destinato, anche solo parzialmente, alla realizzazione di altre unità abitative indipendenti, si applica il parametro fissato per le nuove costruzioni a tutto il volume interessato dall'ampliamento.

(2) Destinazioni specifiche di zona



COMUNE DI ALGHERO

TABELLA B

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - parametri di correzione generale: 0,50 - parametro di correzione per le Frazioni e Borgate: 0,40 - importi espressi in euro/mc.

ZONA URBANISTICA	residenze		attività turistiche ricettive						attività paracettive		attività artigianali				attività industriali		attività direzionali e terziarie		attività speciali	
	categ. I		categ. II		categ. III		U1 U2		U1 U2		categ. A		categ. B		U1 U2		U1 U2		U1 U2	
	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2
A	2,03	5,87	5,69	16,43	3,98	11,50	2,84	8,21	1,71	4,93	2,44	7,04	4,88	14,08	N.A.	N.A.	4,88	14,08	N.A.	N.A.
B	2,84	8,21	4,47	12,90	3,12	9,04	2,24	6,45	1,34	3,87	2,44	7,04	4,88	14,08	N.A.	N.A.	4,47	12,91	N.A.	N.A.
B	2,27	6,57	3,57	10,32	2,50	7,23	1,79	5,16	1,07	3,10	1,95	5,63	3,80	11,28	N.A.	N.A.	3,57	10,32	N.A.	N.A.
C	E.D.	11,73	E.D.	11,73	E.D.	8,21	E.D.	5,87	E.D.	3,52	E.D.	7,04	E.D.	14,08	N.A.	N.A.	E.D.	11,73	N.A.	N.A.
C	(4,80)		(4,80)		(3,36)		(2,40)		(1,44)		(2,88)		(5,76)				(4,80)			
C	E.D.	9,38	E.D.	9,38	E.D.	6,57	E.D.	4,69	E.D.	2,82	E.D.	5,63	E.D.	11,26	N.A.	N.A.	E.D.	9,38	N.A.	N.A.
C	(3,84)		(3,84)		(2,69)		(1,92)		(1,15)		(2,30)		(4,61)				(3,84)			
D	E.D.	12,91	E.D.	12,91	E.D.	9,04	E.D.	6,45	E.D.	3,87	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	E.D.	12,91	E.D.	9,39
D	(5,28)		(5,28)		(3,70)		(2,64)		(1,59)								(5,28)		(3,84)	
E	E.D.	16,43	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	TAB.C	E.D.	14,08	E.D.	7,04
E	(20,67)																	(17,72)		(8,86)
F	E.D.	12,91	E.D.	12,91	E.D.	9,04	E.D.	6,45	E.D.	3,87	E.D.	7,04	E.D.	14,08	N.A.	N.A.	E.D.	11,73	E.D.	N.A.
F	(16,24)		(16,24)		(11,37)		(8,12)		(4,88)		(8,86)		(17,72)				(14,77)			
G	N.A.		5,28	12,91	3,70	9,04	2,64	6,45	1,59	3,87	2 x TAB.C	2 x TAB.C	2 x TAB.C	2 x TAB.C	2 x TAB.C	2 x TAB.C	4,80	11,73	4,80	11,73

LEGENDA

- U1 = urbanizzazione primaria
- U2 = urbanizzazione secondaria
- E.D. = esecuzione diretta
- N.A. = non ammessa
- TAB. C = rimando alla tabella C

- B zone B Frazioni e Borgate
- C zone C Frazioni e Borgate

N.B.: i valori tra parentesi sono solo per ristrutturazioni, ampliamenti senza modifica di destinazione d'uso entro il 30%, modifica di destinazione d'uso.

000290

Ne



COMUNE DI ALGHERO

TABELLA C

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - parametro di correzione 1,00 - importi espressi in euro/mq. di area da urbanizzare

TIPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA	AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	NUCLEI DI INDUSTRIALIZZAZIONE	ZONE DI INTERESSE REGIONALE	ZONE DI INTERESSE COMUNALE
GRUPPO A : iniziative industriali artigianali ammissibili a contributo o agevolazione non incluse negli elenchi delle attività insalubri	4,46	4,09	3,72	1,49
GRUPPO B : idem come sopra ma incluse negli elenchi delle attività insalubri	6,14	5,63	5,12	2,05
GRUPPO C : iniziative industriali artigianali non ammissibili a contributo o agevolazione non incluse negli elenchi delle attività insalubri	5,58	5,12	4,65	1,86
GRUPPO D : idem come sopra ma incluse negli elenchi delle attività insalubri	6,7	6,14	5,58	2,23

000291

Re

70



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE V

DETERMINAZIONE

N. 744 del 22/07/2013

N. Sett. 161/DSETT_V del 18/07/2013

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE CALCOLATO SULLA VARIAZIONE ISTAT DAL 01/10/2011 AL 30/04/2013

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°92 del 23/11/1999 sono state approvate le tabelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è stato fissato il costo di costruzione degli edifici, riferito al metro quadrato di superficie, con attribuzione al Dirigente della facoltà di adeguamento dello stesso costo di costruzione in funzione delle variazioni ISTAT intervenute;

Valutata la Determinazione Dirigenziale n°10 del 06/02/2002, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, con la quale si aggiornava il costo di costruzione, in considerazione della variazione ISTAT del 6,7% intervenuta dal 01 Marzo 1999 al 31 Ottobre 2001, portandolo ad € 176,00;

Valutata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n°40 del 31/03/2006, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, con la quale si aggiornava il costo di costruzione, in considerazione della variazione ISTAT del 9,491% intervenuta dal 01 Novembre 2001 al 28 Febbraio 2006, portandolo ad € 192,70;

Valutata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n°02 del 26/01/2009, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, con la quale si aggiornava il costo di costruzione, in considerazione della variazione ISTAT del 9,70% intervenuta dal 01 Marzo 2006 al 30 Settembre 2008, portandolo ad € 211,39;

Valutata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n°113 del 04/02/2011, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, con la quale si aggiornava il costo di costruzione, in considerazione della variazione ISTAT del 1,2 % intervenuta dal 01 Ottobre 2008 al 30 Settembre 2010, portandolo ad € 213,92;

Valutata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n°213 del 13/03/2012, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, con la quale si aggiornava il costo di costruzione, in considerazione della variazione ISTAT del 3,7 % intervenuta dal 01 Ottobre 2010 al 30 Settembre 2011, portandolo ad € 221,84;

Valutata la necessità di aggiornare il costo di costruzione in considerazione della variazione ISTAT del 2,3 % intervenuta dal 01 Ottobre 2011 al 30 Aprile 2013;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, 183, 192 T.U.EE.LL..

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto,

- Di aggiornare il costo di costruzione definito in € 221,84 dalla Determinazione Dirigenziale n°213 del 13/03/2012, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, a seguito della variazione ISTAT del 2,3 % intervenuta dal 01 Ottobre 2011 al 30 Aprile 2013, portandolo a € 226,94.

**Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata
Ing. Giovanni Spanedda**





CITTA' DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno ventisei del mese di febbraio, dell'anno duemiladieci nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale che, sotto la presidenza del vice Sindaco Dr. Mario Conoci, alla presenza degli Assessori:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dott. ADAMO Antonio S. | <input checked="" type="checkbox"/> Sig. LANGELLA Gianfranco |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sig. ANGIOI Salvatore | <input type="checkbox"/> Dott. PAIS Michele |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sig. BALLARINI Ennio. | <input checked="" type="checkbox"/> Dott. PAIS Nunzio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dott. CARBONI Francesco G. | <input checked="" type="checkbox"/> Sig. PIRISI Maurizio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dott. CONOCI Mario | <input checked="" type="checkbox"/> Rag. SALARIS Maria Grazia |

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino ARRU, ha approvato **all'unanimità** la seguente proposta di deliberazione del servizio **IV° Settore**

LA GIUNTA COMUNALE

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.02.1985, esecutiva, si è provveduto a regolamentare la distribuzione dell'acqua potabile a mezzo autobotte;

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 166 del 16.02.1995 sono state approvate le tariffe per il trasporto dell'acqua potabile a mezzo di autobotte comunale, stabilendo £. 12.000 per i viaggi all'interno della cerchia urbana e £. 24.000 per viaggi da effettuare all'esterno;

CHE a seguito dei conteggi effettuati dall'ufficio, al fine di salvaguardare l'economicità del servizio offerto, con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 28.04.09, sono state modificate le tariffe per il trasporto dell'acqua potabile con autobotte, elevando l'importo ad Euro 77,00 IVA di legge inclusa per ogni viaggio;

CONSTATATO che trattandosi di un servizio pubblico (non industriale) a domanda individuale non è necessaria la copertura integrale dei costi

N° 57

Del 26 FEB. 2010

Oggetto:

Approvazione tariffe per il trasporto dell'acqua potabile con autobotte - anno 2010

N° 10

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 dal

04 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Trasmesso al Comitato di Controllo EE.LL.

Il _____

Prot. n. _____

CHE con delibera di Giunta Municipale n.177 del 01.07.2009, per consentire un processo di graduale avvicinamento alla copertura integrale dei costi si fissa per l'anno 2009 una tariffa di Euro 30,00 oltre l'IVA di legge, corrispondente ad un grado di copertura pari al 43% dei costi stimati su base storico (come da tabella allegata);

RITENUTO opportuno continuare nel graduale processo di avvicinamento della copertura integrale dei costi del servizio, di fissare per l'anno 2010 la tariffa per il trasporto con autobotte dell'acqua potabile in Euro 40,00 oltre l'IVA di legge, corrispondente ad un grado di copertura pari al 57,14 % dei costi stimati.

Acquisiti il visto ed i pareri di cui agli art. 49 della legge 18.08.2000 n. 267

Con votazione unanime

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:

- Di approvare per l'anno 2010, per consentire un processo di graduale avvicinamento alla copertura integrale dei costi, la tariffa per il trasporto dell'acqua potabile con autobotte comunale, ad Euro 44,00 Iva di legge inclusa;

Di stabilire che i cittadini richiedenti la fornitura dell'acqua potabile, mediante autobotte comunale, dovranno attestare che nei pressi della loro abitazione non sono presenti condotte idriche a cui potersi allacciare, di avere la residenza e il domicilio presso l'abitazione per cui viene chiesto il trasporto, nonché di dichiarare di aver l'abitabilità per il fabbricato interessato, che per ogni trasporto dovrà essere inoltrata apposita richiesta con relativo versamento allegato;

Di demandare al Dirigente del settore le determinazioni del caso.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
(Ing. Antonio Era)



Ai sensi degli art. 49 della Legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.


IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
(Dott. Alessandro Alciator)




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 della legge 18.08.00 n. 267, con separata votazione e ad unanimità di voti, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

APPROVATA DALLA GIUNTA

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE






CITTA' DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno ventisei del mese di luglio, dell'anno duemiladieci nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale che, sotto la presidenza del Sindaco **Avv. MARCO TEDDE**, alla presenza degli Assessori:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dott. ADAMO Antonio S. | <input type="checkbox"/> Sig. LANGELLA Gianfranco |
| <input type="checkbox"/> Sig. ANGIOI Salvatore | <input type="checkbox"/> Dott. PAIS Michele |
| <input type="checkbox"/> Sig. BALLARINI Ennio. | <input type="checkbox"/> Dott. PAIS Nunzio |
| <input type="checkbox"/> Dott. CARBONI Francesco G. | <input type="checkbox"/> Sig. PIRISI Maurizio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dott. CONOCI Mario | <input type="checkbox"/> Rag. SALARIS Maria Grazia |

E la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Pierino ARRU**, ha approvato **all'unanimità** la seguente proposta di deliberazione del servizio **IV° Settore**

LA GIUNTA COMUNALE

CHE con delibera di Giunta Municipale n.177 del 01.07.2009, per consentire un processo di graduale avvicinamento alla copertura integrale dei costi, per il trasporto con autobotte dell'acqua potabile, si fissa per l'anno 2009 una tariffa di Euro 30,00 oltre l'IVA di legge, corrispondente ad un grado di copertura pari al 43% dei costi stimati su base storico;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 26.02.2010 si è proceduto, nel graduale processo di avvicinamento della copertura integrale dei costi del servizio, a fissare per l'anno 2010 la tariffa per il trasporto con autobotte dell'acqua potabile in Euro 40,00 oltre l'IVA di legge, corrispondente ad un grado di copertura pari al 57,14 % dei costi stimati;

CHE occorre rivedere il calcolo di cui alla succitata Delibera n. 57/2010, rideterminando l'aumento in modo graduale, alla luce del fatto che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe per l'utenza un costo al momento troppo gravoso;

N° 251

Del 26 luglio 2010

Oggetto:

Rettifica ed integrazione
Delibera di Giunta
Comunale n. 57 del
26.02.2010.

N° 44

Publicata all'Albo Pretorio
del Comune per gg. 15 dal

27 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Trasmesso al Comitato di
Controllo EE.LL.

Il _____

Prot. n. _____

100 - *M*

E

CHE pertanto occorre rideterminare un aumento graduale delle tariffe di cui trattasi per l'anno 2010;

CHE in particolare la stessa può essere definita in Euro 35,20 IVA di legge inclusa (Euro 32,00 +IVA);

RITENUTO di dover procedere;

Acquisiti il visto ed i pareri di cui agli art. 49 della legge 18.08.2000 n. 267

Con votazione unanime

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:

- Rettificare e integrare l'atto Giunta n. 57 del 26.02.2010, dando atto che la tariffa per il trasporto dell'acqua potabile per l'anno 2010 deve intendersi, a decorrere dalla data di esecutività della presente, stabilita in Euro 35,20 IVA di legge inclusa.

Di dare atto che la variazione della tariffa non avrà nessuna rilevanza contabile, in quanto è previsto un incremento dei viaggi di trasporto dell'acqua potabile con autobotte.

Di dare atto che la presente determinazione non altera gli equilibri di Bilancio;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
(Ing. Antonio Era)

Ai sensi degli art. 49 della Legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
(Dott. Alessandro Alciator)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 della legge 18.08.00 n. 267, con separata votazione e ad unanimità di voti, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

APPROVATA DALLA GIUNTA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]



000298

CITTÁ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno **ventuno** del mese di **giugno**
dell'anno **duemiladodici** nella Casa Comunale di Alghero,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Michele Casula

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marchetiello, ha approvato con i poteri della Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Cimiteriale:

PREMESSO che con delibera n°111 del 28 Aprile 2009 si modificavano i prezzi delle tariffe applicate dal servizio Cimiteriale di cui alle Deliberazioni nn.83 del 14/2005 e 211 del 31.12.2007;

Che con Delibera n° 180 08/06/2011 si mantenevano per l'Anno 2011 le stesse tariffe approvate con Delibera di G.M. n° 75 del 17/03/2010;

Considerato che l'Ufficio cimiteriale sta provvedendo ad effettuare le esumazioni delle salme inumate da oltre dieci anni dal campo comune n° 11 e che, per tale operazione L'Amministrazione Comunale, con determine n° 180 del 08/11/2012, n° 1187 del 28/09/2010 e n° 63 del 27/05/2011 ha impegnato la somma di €. 14.708,02 per il servizio di macchine edili con operatore e l'acquisto degli indumenti di protezione per gli operatori cimiteriali;

Constatato che, a fine operazioni, l'ufficio cimiteriale potrà disporre di n° 80 fosse di inumazione;

Preso atto, inoltre, che con Deliberazione Commissariale n° 91 del 11 Aprile 2012, si approvavano le tariffe riguardanti i diritti di segreteria, istruttoria e ricerca relativi ai procedimenti amministrativi dell'Ente;

N° 169Del 21 GIU. 2012.

OGGETTO:
Determinazione
delle tariffe del
Servizio
Cimiteriale per
l'anno 2012
(L.n. 131/1983).

N° _____

Publicata
all'Albo
Pretorio del
Comune per gg.
15 dal

2 GIU. 2012,

Vista la perizia di stima, acquisita con nota prot. n. 13292 del 21.03.2012, finalizzata alla quantificazione degli oneri da porre a carico dei futuri concessionari delle aree del primo comparto del cimitero comunale redatta dall'Ing. Stefano Chessa, incaricato dall'Amministrazione Comunale;

Considerate le risultanze di detta perizia dalla quale si evidenzia un'incidenza degli oneri di costruzione sulla singola concessione, maggiore rispetto alle tariffe attualmente previste;

Ritenuto pertanto necessario adeguare le attuali tariffe cimiteriali come indicato nelle tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267


DELIBERA

-Di fissare per l'anno 2012 le tariffe cimiteriali come indicate nelle tabelle allegate;

-Di introitare i proventi di cui sopra a mezzo versamento sui conti correnti dei servizi competenti intestati al Comune di Alghero – Servizio Cimiteriali C.C. 1003774450 e il C.C. 1003829593 per i Diritti di istruttoria e segreteria.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali
Ing. Gian Marco Saba




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Francesca Valentina Caria



La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Il Segretario Generale



Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Michele Casula





Tabelle A Tariffe per le concessioni cimiteriali

Voci di tariffa	natura della concessione	durata concessione	tariffa 2012		tariffa 2010	
			CIMITERO ESISTENTE	CIMITERO IN AMPLIAMENTO	CIMITERO ESISTENTE	CIMITERO IN AMPLIAMENTO
1	sepolture a inumazione in campi comuni	area cimiteriale complessiva				
	Fosse per adulti (comprensiva di successiva esumazione)	10 anni	436,00		106,18	162,28
	Fosse per adulti con sovrastante monumento (comprensiva di successiva esumazione)	10 anni	436,00	0	162,27	0
	Fosse per bambini (comprensiva di successiva esumazione)	10 anni	174,00	0	86,55	0
	Fosse per bambini con sovrastante monumento (comprensiva di successiva esumazione)	10 anni	174,00	0	129,82	0
	Fosse per mineralizzazione (comprensiva di successiva esumazione)	5 anni	218,00	0	54,08	0
2	sepolture a tumulazione costruite dal Comune					
a	Nicchie per resti e cenotafi 30 X 70					
	fila n° 1	99 anni	0,00		0,00	0
	fila n° 2, 3, 4 e 5	99 anni	216,00	218,00	0,00	106,18
	fila n° 6, 7, 8, 9 e 10	99 anni	423,00	423,00	0,00	216,37
b	Nicchie per resti e cancri 30 X 30	99 anni	260,00	260,00	0,00	129,82
	fila n° 1	99 anni	0,00	0,00	0,00	0,00
	fila n° 2, 3, 4 e 5	99 anni	260,00	260,00	106,18	106,18
	fila n° 6, 7, 8, 9 e 10	99 anni	480,00	480,00	200,14	216,37
	deposito provvisorio fila n° 6	99 anni	260,00	260,00	106,18	106,18
	deposito provvisorio file n° 9 e 10	per semestre	45,00	0,00	21,64	0,00
		per semestre	0,00	22,00	0,00	21,63
c	loculi					
	prima fila	30 anni	1198,00		1089,40	1089,40
	seconda fila	30 anni	1720,00		1564,32	1564,33
	terza fila	30 anni	736,00		670,73	670,73
	quarta fila	30 anni	468,00		426,24	426,24
	quinta fila	30 anni	426,00		387,29	387,29
	deposito provvisorio quarta fila	per semestre			106,18	106,18
	deposito provvisorio quinta fila	per semestre				106,18
	incremento concessione loculo qualsiasi piano	10 anni		35% X (c1, c2, c3, c4)		
	rinnovo concessione loculo qualsiasi piano	30 anni		100% X (c1, c2, c3, c4)		
d	tombe ipogee ed epigee					
	ad un livello ad un posto (1 posto)	50 anni		3748,91		3786,40
	ad un livello a due posti (2 posti)	50 anni		5355,99	5409,15	5409,15
	a un livello a tre posti (3 posti)	50 anni		8033,39		8113,72
	a due livelli a due posti (4 posti)	50 anni		8568,95		8654,63
	a due livelli a tre posti (6 posti)	50 anni		12853,41		12861,95
	Incremento di posto salma in tombe ipogee			40% x (d2)		
e	Cappelle parietali (costo al mq. di costruito)					
	a quattro posti (mq. 7,50 circa)	99 anni		4070,25		4110,96
	a otto posti (mq. 10,00 - mq. 14,00 circa)	98 anni		3748,92		3788,41
	a dodici posti (mq. 32,00 circa)	99 anni		2877,80		2704,56
3	Area a mq. Per la costruzione da parte dei privati					
	di cappelle monumentali a quattro posti con un lato libero	99 anni		1071,12	1081,83	0
	di cappelle monumentali a quattro posti con due lati liberi	99 anni		1392,45	1406,38	0
	di cappelle monumentali a otto posti con un lato libero	99 anni		1606,69		1622,75
	di cappelle monumentali a otto posti con due lati liberi	99 anni		2142,24		2163,87
	di cappelle monumentali a dodici posti	99 anni		1608,69		1622,75

%oci di tariffa	natura della concessione	durata concessione	tariffa dal 01.01.2009 CIMITERO ESISTENTE		tariffa dal 01.01.2009 CIMITERO IN AMPLIAMENTO		tariffa 2010 ESISTENTE		tariffa 2010 CIMITERO IN AMPLIAMENTO	
			area cimiteriale complessiva				istat 2009-2010 pari al 1,00	istat 2009-2010 pari al 1,00	istat 2009-2010 pari al 1,00	istat 2009-2010 pari al 1,00
4	Area a mq. Per la costruzione da parte dei privati di campi riservati d'inhumazione a due, tre o sette fosse	99 anni			2142,24					2163,67
5	Area a mq. Per tomba o cappella (vedi art. 96)									
	tomba ipogea	perenne		749,75				757,28		0,00
	tomba ipogea	50 anni		428,45				432,73		0,00
	tomba epigea	50 anni			1071,13			0,00		1081,84
	cappella	perenne		1071,12				1081,83		0,00
	cappella	50 anni		64267,00		642,67		649,10		649,10
6	Area a mq. Per l'apposizione da parte dei privati di lapidi commemorative (cenotafi) di monumenti (cenotafi)	99 anni 99 anni				214,22 428,45				216,37 432,73
7	Incremento di posti salma in cappella privata (vedi art. 97) prospiciente il viale fra due viali	perenne perenne		10% x (a1) 10% x (a2)		0 0		10% x (a1) 10% x (a2)		0,00 0,00

TABELLA B		Tariffe per in servizi cimiteriali	
NB		Per tumulazione nell'area di ampliamento di interese la sola posa in opera della parete preadibitoria di chiusura. La posa in opera della rifinitura marmorea avverrà a cura e spese dei privati	
NB		Per esumazione si intende la sola asportazione del feretro dopo la rimozione della parete di chiusura a cura e spese dei privati	
Voci di tariffa		tariffa 2012 DIRITTI FISSI	tariffa 2012 DIRITTI DI ISTRUTTORIA
diritti per prestazioni del servizio cimiteriale		tariffa Del.C.C. n° 76 del 17/03/2010 da versare nel C.C. 1003774450 - Comune di Alghero - Servizi Cimiteriali	Delibera Commissariata n° 91 del 11 Aprile 2012 da versare nel C.C. 1003929593 - Comune di Alghero - Diritti di istruttoria e segreteria
1	Deposito di feretro in camera mortuaria	11,00	8,00
2	scavo della fossa e istituzione della salma nei campi riservati	43,00	33,00
3	inumazione della salma nei campi riservati	43,00	28,00
4	tumulazione di salma in loculo nell'area del vecchio cimitero	43,00	33,00
5	tumulazione di salma in loculo nell'area di ampliamento	119,00	33,00
6	tumulazione di salma in tomba epigaea con ingresso laterale	65,00	33,00
7	tumulazione di salma in tomba epigaea con ingresso frontale	65,00	33,00
8	tumulazione di salma in tomba epigaea con ingresso frontale	179,00	33,00
9	tumulazione di salma in tomba epigaea con ingresso frontale	65,00	33,00
10	tumulazione di salma in cappella	86,00	33,00
11	tumulazione di resti o ceneri in nicchia 30 x 70	22,00	"
12	tumulazione di resti o ceneri in nicchia 30 x 30	22,00	"
13	Apertura di loculo e tumulazione di resti o ceneri nello stesso	22,00	"
14	Apertura di tomba epigaea e tumulazione di resti o ceneri nella stessa	22,00	"
15	Apertura di tomba epigaea e tumulazione di resti o ceneri nella stessa	22,00	"
16	Apertura di loculo in cappella e tumulazione di resti o ceneri nello stesso	22,00	"
17	esumazione ordinaria di salma da campi comuni su richiesta di privati	324,56	45,00
18	Esumazione ordinaria di salma da campi comuni con riduzione e consegna dei resti (a seguito di esumazioni successive)	109,00	45,00
19	Conservazione e consegna dei resti non richiesti al momento dell'esumazione o esumazione ordinaria comprensiva del costo di esumazione	162,00	"
20	Esumazione ordinaria di salma da campi riservati su richiesta di privati	325,00	45,00
21	Esumazione ordinaria di salma su richiesta di privati	65,00	23,00
22	Esumazione straordinaria di salma su richiesta di privati	108,00	23,00
23	Esumazione di resti o ceneri da nicchia su richiesta di privati	22,00	23,00
24	Assistenza per investimento colono o per trasferimento salma in altra cassa	109,00	33,00
25	Esumazione ordinaria di salma su richiesta di privati, con riduzione dei resti o successiva rutilizzazione del posto salma	65,00	33,00
26	Occupazione di aree per deposito materiali da parte di imprese private	1,100	17,00
27	Rimborso per consumo forfettario di acqua per lavori effettuati da imprese private per la ricostruzione e/o ampliamento di n° 1 tomba epigaea, per posa in opera di rifiniture marmoree di tomba epigaea o cappella penitente	22,00	17,00
28	Rimborso per consumo forfettario di acqua per lavori di costruzione di cappella isolata effettuata da imprese private	54,00	17,00
29	Rimborso per consumo forfettario di energia elettrica per lavori effettuati da imprese private per loculi	6,000	17,00
30	Rimborso per consumo forfettario di energia elettrica per lavori effettuati da imprese private per n° 1 tomba epigaea, per posa in opera di rifiniture marmoree di tomba epigaea o cappella penitente	32,000	17,00
	Rimborso per consumo forfettario di energia elettrica per lavori di costruzione di cappelle isolate effettuate da imprese private	109,00	17,00
31	Rimborso per consumo forfettario di energia elettrica per lavori di costruzione di	108,160	17,00

32	Canone annuale di abbonamento al servizio di illuminazione votiva	32.450		tariffa 2012		tariffa 2010		Somma di (1) + (2)	note
		tariffa riferita al 31.12.2009 (1)	% ISTAT	tariffa riferita al 31.12.2009 (1)	% ISTAT	importo in aggiunta (2)			
	diritti per prestazioni del servizio cimiteriale								
33	Allacciamento all'illuminazione votiva di inumazioni nei campi comuni	53.561	x 0,0100	53.561	x 0,0100	0,54	54,10		*
34	Allacciamento all'illuminazione votiva di loculi	53.561	x 0,0100	53.561	x 0,0100	0,54	54,10		*
35	Allacciamento all'illuminazione votiva di tombe	107.112	x 0,0100	107.112	x 0,0100	1,07	108,18		*
36	Allacciamento all'illuminazione votiva di campi inumazione riservati	214.223	x 0,0100	214.223	x 0,0100	2,14	216,37		*
37	Allacciamento all'illuminazione votiva di cappelle	214.223	x 0,0100	214.223	x 0,0100	2,14	216,37		*
38	Rilascio armento di illuminazione votiva di inumazioni nei campi comuni e loculi	80.331	x 0,0100	80.331	x 0,0100	0,80	81,13		*
39	Rilascio armento di illuminazione votiva di tombe	180.673	x 0,0100	180.673	x 0,0100	1,81	182,28		*
40	Rilascio armento di illuminazione votiva di cappelle e campi riservati di inumazione	321.335	x 0,0100	321.335	x 0,0100	3,21	324,55		*

TABELLA C	Voci di tariffa	Tariffe per depositi cauzionali	tariffa 2010					
			tariffa riferita al 31.12.2009	% ISTAT	importo in aggiunta (2)	Somma di (1) + (2)	note	
		Deposito cauzionale per						
	1	Rivestimento tomba ipogeica ad un posto	214,22	x 0,0100	2,14	216,37		
	2	Rivestimento tomba ipogeica a due posti	374,90	x 0,0100	3,75	378,65		
	3	Rivestimento tomba epigeica ad un posto	214,22	x 0,0100	2,14	216,37		
	4	Rivestimento tomba epigeica a due posti	374,90	x 0,0100	3,75	378,65		
	5	Rivestimento tomba epigeica a tre posti	428,45	x 0,0100	4,28	432,73		
	6	Rivestimento tomba epigeica a quattro posti	482,01	x 0,0100	4,82	486,83		
	7	Rivestimento tomba epigeica a sei posti	589,12	x 0,0100	5,89	595,01		
	8	Rivestimento interno cappella perimetrale a quattro posti	428,45	x 0,0100	4,28	432,73		
	9	Rivestimento interno cappella perimetrale a otto posti	535,56	x 0,0100	5,36	540,91		
	10	Costruzione campo riservato d'inumazione a due fosse	428,45	x 0,0100	4,28	432,73		
	11	Costruzione campo riservato d'inumazione a tre fosse	535,56	x 0,0100	5,36	540,91		
	12	Costruzione campo riservato d'inumazione a sette fosse	749,78	x 0,0100	7,50	757,28		
	13	Costruzione cappella monumentale a quattro posti	1071,13	x 0,0100	10,71	1081,84		
	14	Costruzione cappella monumentale a otto posti	1285,35	x 0,0100	12,85	1298,20		
	15	Costruzione cappella monumentale a dodici posti	1713,80	x 0,0100	17,14	1730,94		
	16	Per assuntore lavori di edificazione campo privato di inumaz	1071,13	x 0,0100	10,71	1081,84		
	17	Per assuntore lavori di edificazione cappella monumentale	1606,69	x 0,0100	16,07	1622,75		



000305

CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno due del mese di febbraio
dell'anno duemiladodici nella Casa Comunale di Alghero,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Michele Casula

con la partecipazione del V. Segretario Dr.ssa Francesca Caria,
ha approvato, con i poteri della GIUNTA, la
seguente proposta di delibera del Servizio: Pubblica Istruzione :

PREMESSO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 56 e n° 57 del 5 settembre 1997 venivano approvati i regolamenti relativi all'utilizzo del Servizio Mensa Scolastica e Scuolabus Comunali e che il Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 28 ottobre 1997 non rilevava vizi di legittimità;

CHE nei citati regolamenti si demandavano la definizione dei contributi a carico degli utenti e gli eventuali aggiornamenti ad appositi atti della Giunta, e che, con deliberazioni G.C. n° 184 e n° 185 del 1 aprile 1998, si determinavano, i contributi relativi ai due servizi in parola, stabiliti in base al reddito complessivo e al numero di bambini che in ogni famiglia usufruiscono della mensa o del trasporto;

DATO atto che con deliberazione G.C. n° 57 del 30 agosto 2002 si è proceduto, visto il notevole costo del servizio trasporto, ad un aggiornamento delle quote individuali per l'utilizzo dello scuolabus e ad un modesto incremento del contributo a carico delle Scuole per l'impiego dei mezzi per visite guidate o altre attività programmate;

DATO altresì atto che con deliberazione G.C. n° 282 del 10 settembre 2003 si ridefinivano le fasce di contributo in base ai nuovi indicatori riportati nella certificazione di reddito ISE/ISEE, facendo riferimento al valore ISEE che tiene conto della composizione del nucleo familiare e che con deliberazione G.M. n° 112 del 28 aprile 2009 si è proceduto per l'anno scolastico 2009/2010 ad un aggiornamento delle quote a carico dell'utenza per entrambi i servizi, dando atto che gli importi non sono stati incrementati per molti anni, nonostante l'aumento dei costi;

N° 25Del 02 FEB. 2012

OGGETTO:

Servizi
Mensa scolastica e
Scuolabus.
Contribuzione utenza.
Anno 2012

N° _____

Publicata
all'Albo
 Pretorio del
Comune per gg.
15 dal

03 FEB. 2012

CONSIDERATO che per nell'anno scolastico 2011/2012 si è verificato un incremento significativo del numero di utenti del servizio mensa, dovuto, in particolare, all'estensione del servizio ai ragazzi della scuola primaria per i quali, a causa della ridotta dotazione organica, è stato prevista la riorganizzazione dell'orario scolastico su cinque giorni alla settimana, anziché sei, con i conseguenti rientri pomeridiani e l'inevitabile ricorso al servizio mensa;

DATO atto che sia l'aumento del numero dei pasti che l'incremento del prezzo - pasto causato dall'annesso servizio di scodellamento hanno prodotto una considerevole crescita della spesa a carico dell'amministrazione;

RITENUTO quindi urgente e improrogabile procedere all'aumento delle quote a carico dell'utenza, a partire dal marzo 2012, ridefinendo gli importi come riportato nella scheda allegata che fa parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che le entrate previste per il 2011 per i due servizi sono le seguenti:

- **Mensa:** 380.000,00 euro (entrata aggiornata, per l'estensione ai nuovi utenti, di 30.000,00 euro rispetto alla precedente previsione)
- **Scuolabus:** 20.000,00 euro

IPOSTIZZATE per il 2012 le seguenti entrate in base agli importi aggiornati:

- **Mensa:** 500.000,00 euro, a fronte di una spesa complessiva quantificata in 960.000,00 euro per garantire il servizio per tutto il 2012
- **Scuolabus:** 20.000,00 euro

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 con i relativi pareri favorevoli;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale

UNANIME DELIBERA

- di confermare per il servizio Scuolabus Comunali gli importi di contribuzione a carico degli utenti, anche per l'anno 2012;
- di aggiornare, per quanto sopra esposto, le contribuzioni per il servizio mensa, per gli importi riportati nell'allegato che fa parte integrante del presente atto.

Pareri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs del 18.08.2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente P.I.
(Ing. Gian Marco Saba)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs del 18.08.2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Francesca Caria)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ing. Michele Casula

IMPORTI A CARICO DELL'UTENZA

000307

SERVIZIO MENSA**Quote di contribuzione per schede pasto (10 buoni)**

Fascia ISEE	Costo scheda
A fino a €. 7.500,00	€. 15,00
B da €. 7.500,00 a €. 12.500,00	€. 30,00
C da €. 12.500,00 a €. 17.000,00	€. 40,00
D oltre €. 17.000,00	€. 50,00

Quote di contribuzione nel caso di più figli che frequentino tutti il tempo pieno (una scheda a testa)

Fascia ISEE	2 figli	3 figli
A fino a €. 7.500,00	€. 26,00	€. 33,00
B da €. 7.500,00 a €. 12.500,00	€. 50,00	€. 63,00
C da €. 12.500,00 a €. 12.500,00	€. 68,00	€. 84,00
D oltre €. 17.000,00	€. 86,00	€. 105,00

Nell'eventualità del quarto figlio, sempre a tempo pieno, il pasto sarà gratuito.

SERVIZIO SCUOLABUS**Rata di contribuzione per ogni rata (due rate annuali)**

Fascia ISEE	1 figlio	2 figli	3 figli
4 figli			
A fino a €. 7.500,00	€. 30,00	€. 42,00	€. 54,00
€. 66,00			
B da €. 7.500,00 a €. 12.500,00	€. 45,00	€. 60,00	€. 75,00
€. 90,00			
C oltre €. 12.500,00	€. 60,00	€. 85,00	€. 110,00
€. 135,00			

- Per le uscite e le visite guidate le Scuole pagheranno una quota forfettaria di €. 20,00



000308

CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALEN° 47

06 MAR. 2012

Del _____

OGGETTO:

Servizi
Mensa scolastica e
Scuolabus.
Contribuzione utenza.
Anno 2012. Parziale
modifica deliberazione
n° 25 del 02/02/2012

N° _____

Pubblicata
all'Albo
Pretorio del
Comune per gg.
15 dal

07 MAR. 2012

Il giorno sei del mese di marzo
dell'anno duemiladodici nella Casa Comunale di Alghero,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Michele Casula

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Walter Enzo Marchetiello, ha approvato, con i poteri della giunta comunale, la seguente proposta di delibera del Servizio: Pubblica istruzione:

PREMESSO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 56 e n° 57 del 5 settembre 1997 venivano approvati i regolamenti relativi all'utilizzo del Servizio Mensa Scolastica e Scuolabus Comunali e che il Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 28 ottobre 1997 non rilevava vizi di legittimità;

CHE nei citati regolamenti si demandavano la definizione dei contributi a carico degli utenti e gli eventuali aggiornamenti ad appositi atti della Giunta, e che, con deliberazioni G.C. n° 184 e n° 185 del 1 aprile 1998, si determinavano, i contributi relativi ai due servizi in parola, stabiliti in base al reddito complessivo e al numero di bambini che in ogni famiglia usufruiscono della mensa o del trasporto;

DATO altresì atto che con deliberazione G.C. n° 282 del 10 settembre 2003 si ridefinivano le fasce di contributo in base ai nuovi indicatori riportati nella certificazione di reddito ISE/ISEE, facendo riferimento al valore ISEE che tiene conto della composizione del nucleo familiare e che con deliberazione G.M. n° 112 del 28 aprile 2009 si è proceduto per l'anno scolastico 2009/2010 ad un aggiornamento delle quote a carico dell'utenza per entrambi i servizi, dando atto che gli importi non sono stati incrementati per molti anni, nonostante l'aumento dei costi;

VISTA la deliberazione n° 25 del 02/02/2012 con la quale si proponeva l'adeguamento delle quote a carico dell'utenza a partire dal marzo 2012.

CONSIDERATO che al fine di contenere i maggiori costi che l'amministrazione deve sostenere per l'incremento significativo del numero di utenti del servizio mensa, dovuto all'estensione del servizio ai ragazzi della scuola primaria III ° circolo didattico, si propone, al fine di mantenere invariata la spesa a carico del comune di Alghero pari a € 460.000,00, di interrompere il servizio della mensa per gli alunni della primaria a partire dal 31 Maggio 2012, consentendo un risparmio significativo dei costi, e di conseguenza applicare gli adeguamenti delle quote a carico dell'utenza a partire dall'anno scolastico 2012/2013;

CONSIDERATO che le entrate per il 2011 per i due servizi sono le seguenti:

- **Mensa:** 380.000,00 euro

IPOTIZZATE per il 2012 le seguenti entrate in base agli importi aggiornati:

- **Mensa:** 445.000,00 euro, a fronte di una spesa complessiva quantificata in 905.000,00 euro per garantire il servizio per tutto il 2012

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n° 267 con i relativi pareri favorevoli;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale

UNANIME DELIBERA

- di confermare le tariffe del servizio mensa di cui alla deliberazione commissariale n° 25 del 02/02/2012, la cui applicazione riguarderà l'anno scolastico 2012/2013, mantenendo invariata l'attuale contribuzione fino al 31/05/2012, data di interruzione del servizio mensa per le scuole primarie.

Pareri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs del 18.08.2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente P.I.
(Ing. Gian Marco Saba)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs del 18.08.2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Francesca Caria)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Walter Enzo Marchetiello

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ing. Michele Casula

ANNO SCOLASTICO 2012/2013**IMPORTI A CARICO DELL'UTENZA****SERVIZIO MENSA****Quote di contribuzione per schede pasto (10 buoni)**

Fascia ISEE	Costo scheda
A fino a €. 7.500,00	€. 15,00
B da €. 7.500,00 a €. 12.500,00	€. 30,00
C da €. 12.500,00 a €. 17.000,00	€. 40,00
D oltre €. 17.000,00	€. 50,00

Quote di contribuzione nel caso di più figli che frequentino tutti il tempo pieno (una scheda a testa)

Fascia ISEE	2 figli	3 figli
A fino a €. 7.500,00	€. 26,00	€. 33,00
B da €. 7.500,00 a €. 12.500,00	€. 50,00	€. 63,00
C da €.12.500,00 a €. 17.000,00	€. 68,00	€. 84,00
D oltre €. 17.000,00	€. 86,00	€.105,00

Nell'eventualità del quarto figlio, sempre a tempo pieno, il pasto sarà gratuito.

SERVIZIO SCUOLABUS**Rata di contribuzione per ogni rata (due rate annuali)**

Fascia ISEE	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli
A fino a €. 7.500,00	€. 30,00	€. 42,00	€. 54,00	€. 66,00
B da €. 7.500,00 a €.12.500,00	€. 45,00	€. 60,00	€. 75,00	€. 90,00
C oltre €. 12.500,00	€. 60,00	€. 85,00	€.110,00	€.135,00

- Per le uscite e le visite guidate le Scuole pagheranno una quota forfettaria di €. 20,00

ll M

000311

Comune di Alghero



Protocollo Generale
Nr.0037885 Data 05/09/2012
Tit. X Interno

Al Sig. Sindaco del Comune di Alghero

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale del Comune di Alghero

→ Al Dirigente del Servizio Finanze del Comune di Alghero

Al Dirigente del Servizio Mensa del Comune di Alghero

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Alghero

Oggetto: Proposta di emendamento allo Schema del Bilancio di Previsione anno 2012, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.08.2012, ai sensi dell'art. 14 del regolamento di Comunale di Contabilità ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00

Proponenti:

MATTEO TRODE, MARIANO A. MOLIS, MARIA GRAZIA SERRA, ROSA ACCARDO

I sottoscritti Consiglieri Comunali, _____ ai sensi dell'art. 14 del regolamento Comunale di Contabilità, presentano formale richiesta di emendamento allo schema del Bilancio di previsione anno 2012 del Comune di Alghero, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/08/2012, riguardante la parte corrente del bilancio di previsione 2012 per un importo complessivo di € 80,000,00.

MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELL'EMENDAMENTO

CONSIDERATO che al fine di contenere i maggiori costi che l'Amministrazione deve sostenere per l'incremento significativo del numero dei pasti da erogare, si è reso necessario con le deliberazioni commissariali n. 25 del 2 febbraio 2012 e n. 47 del 6 marzo 2012 effettuare un adeguamento delle tariffe a carico dell'utenza;

ACCERTATO che una riduzione dei costi di trasporto dello scuolabus e una riduzione dei giorni di servizio mensa permetterebbe una ulteriore riduzione di spesa per le tariffe mensa a carico dell'utenza, che pur rappresentando forse poca cosa di fronte all'attuale crisi economica, costituirebbe sintomo della sensibilità con la quale l'Amministrazione Comunale vive e condivide il momento difficile delle famiglie;

DATO ATTO che sono state elaborate le nuove tariffe per il servizio mensa, esposte nell'allegato A, e che detto rinnovato quadro tariffario comporterebbe un più contenuto incremento dei costi a carico delle famiglie e una contestuale più congrua ed equa distribuzione del carico di spesa complessiva in base alle fasce di reddito;

EVIDENZIATO che il quadro tariffario proposto è stato portato a conoscenza dei portatori di interesse attraverso opportuni incontri all'uopo organizzati dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione;

INCIDENZA DELL'EMENDAMENTO PROPOSTO

SULLO SCHEMA DI BILANCIO 2012

In relazione alla incidenza del presente emendamento sullo schema di bilancio 2012 si evidenzia che:

- che in base all'aggiornamento tariffario proposto, come risultante dall'allegato A al presente emendamento, si prevede un'entrata complessiva derivante dalla contribuzione dell'utenza pari ad €420.000,00 a fronte di una spesa complessiva prevista pari ad €880.000,00.

Movimentazione necessaria al mantenimento dell'equilibrio di bilancio

ENTRATA

Titolo 3° Categoria 01 Risorsa 0490 codice 3010490

Importo originario € 1.595.796,00

Importo proposto € 1.515.796,00

Variazione + o - € - 80.000,00

SPESA

Titolo 1° Funzione 04 Servizio 05 Intervento 03 codice 1040503

Importo originario € 1.723.886,00



Importo proposto € 1.643.886,00

Variazione + o - € - 80.000,00

Per quanto premesso si chiede che il contenuto del presente emendamento costituisca oggetto di discussione e di votazione, in ossequio a quanto stabilito dalle norme regolamentari vigenti, nella sessione del Consiglio Comunale in corso di convocazione per l'esame e per l'approvazione della manovra di bilancio comunale 2012.

Alghero 05/09/2012

MARCO TODDÒ
MARIANO A. PELLIS
MARIO GRADZELA FRA


Firme dei proponenti

F.TO ROSA SCARDO

000313

Allegato A

Emendamento bilancio 2012

Comune di Alghero



Protocollo Generale

Nr.0037963 Data 06/09/2012

Tit. X Interno

ANNO SCOLASTICO 2012/2013**IMPORTI A CARICO DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO MENSA**

Quote di contribuzione per schede pasto (10 buoni)

Fascia ISEE	Costo scheda
A fino a € 7.500,00	€ 15,00
B da € 7.501,00 a € 12.500,00	€ 25,00
C da € 12.501,00 a € 16.000,00	€ 35,00
D oltre € 16.001,00	€ 40,00

Quote di contribuzione nel caso di più figli che frequentino tutti il tempo pieno (una scheda a testa)

Fascia ISEE	2 figli	3 figli
A fino a € 7.500,00	€ 26,00	€ 33,00
B da € 7.501,00 a € 12.500,00	€ 42,00	€ 57,00
C da € 12.501,00 a € 16.000,00	€ 60,00	€ 78,00
D oltre € 16.001,00	€ 68,00	€ 90,00

Nell'eventualità del quarto figlio, sempre a tempo pieno, il pasto sarà gratuito.



COMUNE DI ALGHERO
Provincia di Sassari
V SETTORE

000314

→ Al presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Gabriella Esposito

Al segretario generale
Dott. Antonino Puledda

Al dirigente del settore finanziario
Dott.ssa Francesca Caria

Comune di Alghero



Protocollo Generale
Nr.0038857 Data 11/09/2012
Tit. X Interno

Il sottoscritto Saba Gian Marco nella sua qualità di Dirigente del Servizio pubblica istruzione attualmente incardinato nel settore V esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'emendamento allo schema di bilancio 2012 contrassegnato dal prot. 37885 in data 05/09/2012.

Demanda alla prescritta competenza del Consiglio Comunale ogni determinazione in ordine alla approvazione o al rigetto dell'emendamento.

Alghero 10/09/2012



Il Dirigente del Settore
Ing. Gian Marco Saba



000315

Comune di Alghero

Protocollo Generale
Nr.0039153 Data 12/09/2012
Tit. X Interno**CITTÀ DI ALGHERO**

Provincia di Sassari

SERVIZIO FINANZIARIO

**EMENDAMENTI AGLI SCHEMI DI:
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2012-2014.****PARERI DI REGOLARITA' TECNICA / CONTABILE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLGS 267/2000.**

Visti gli schemi del Bilancio di previsione 2012, della Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, del Bilancio pluriennale triennio 2012-2014, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 27 del 09.08.2012;

Visti gli emendamenti ai suddetti schemi presentati dai Consiglieri Comunali, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario esprime i seguenti pareri in ordine alla regolarità contabile, con particolare riferimento agli equilibri del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000 ed per gli adempimenti di cui all'articolo 14 del vigente Regolamento di Contabilità.

Emendamento n. 0037885

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione – Ing. Gian Marco Saba

Interpretando:

- minore spesa € 80.000,00 ueb 1040503 per servizio mensa e trasporto
- minore entrata € 80.000,00 ueb 3010490 per tariffe mensa

Parere favorevole

Il Dirigente
Dott.ssa Francesca Valentina Caria

Collegio dei Revisori
Comune di Alghero

000316

Prot. N.



Alghero, 13.09.2012

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sig.ra Gabriella Esposito

Al Sig. Segretario Generale
Dr. Antonino Puledda


LORO SEDI

OGGETTO: Parere su emendamenti Bilancio di Previsione 2012.

Unitamente alla presente, si trasmette il parere di questo Collegio sulle proposte di emendamento al Bilancio di Previsione 2012.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dr. Mauro Bozzo)



COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI ALGHERO

Parere su emendamenti al Bilancio di Previsione 2012

Il Collegio dei Revisori del Comune di Alghero

Premesso che 

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente all'art. 14 comma 8 prevede espressamente che:
"...non è dovuto sugli emendamenti il parere del Collegio dei Revisori...";
- nonostante ciò, su richiesta del Segretario Generale e nell'ambito dello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il Collegio, sono state esaminate comunque le proposte di emendamento;
- il Collegio ha ricevuto in data odierna le proposte di emendamento corredate dai relativi pareri di regolarità tecnica e contabile;
- 24 delle 25 proposte di emendamento hanno ricevuto parere sfavorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile, mentre una ha ricevuto entrambi i pareri favorevoli;
- allo stato attuale, vista la ristrettezza dei tempi, il Collegio non è in grado di valutare tutti gli elementi necessari per confermare o confutare le conclusioni degli uffici in merito alla mancata regolarità tecnica e contabile;
- pertanto, in questa sede, il Collegio ritiene di non esprimere alcun parere sugli emendamenti che non hanno ricevuto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Tutto ciò premesso, il Collegio provvede a rilasciare il proprio parere sul seguente emendamento:

EMENDAMENTO CONSIGLIERI MATTEO TEDDE, MARIANO A. MELIS, MARIA GRAZIA SERRA, ROSA ACCARDO (prot. 37885 del 05.09.2012)

Propone una rimodulazione degli importi a carico dell'utenza per il servizio mensa previsti in



000318



bilancio (Titolo 3° Categoria 01 Risorsa 0490 codice 3010490) da cui deriva una diminuzione delle entrate per Euro 80.000 e prevede la contestuale diminuzione della spesa per servizi di trasporto alunni (Titolo 1° Funzione 04 Servizio 05 Intervento 03 codice 1040503). L'emendamento in questione prevede variazioni in diminuzione di pari importo sia delle entrate che delle spese di parte corrente, pertanto risulta garantito sia il pareggio finanziario che il rispetto del patto di stabilità.


Visto il parere di regolarità tecnica e contabile,

il Collegio esprime parere favorevole all'emendamento

Alghero, lì 13.09.2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Alghero

Bozzo Mauro Domenico



Serio Francesco Renato

Piras Antonio

